

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2025, n. 3-1212

Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 e delle relative istruzioni operative supplementari.



Seduta N° 76

Adunanza 09 GIUGNO 2025

Il giorno 09 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 3-1212/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 e delle relative istruzioni operative supplementari.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare, all'articolo 7, stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- nel documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e da ultimo rivisitato nel 2025, vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" è stata redatta dalla Commissione Europea nella sua ultima stesura nel febbraio 2008;
- la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009" è stata redatta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento per la predisposizione dei calendari venatori;
- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio", come modificata dall'articolo 42 della legge n. 96/2010 "Comunitaria 2009", e dalla legge n. 207/2024, all'articolo 18, commi 1, 1^{bis} e 2, prevede:

il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli con l'indicazione, per ciascuna delle specie cacciabili, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA), modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma;

che il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguardi le specie cacciabili e periodi di caccia; le giornate e orari di caccia; il carniere giornaliero e stagionale; l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

- la legge n. 248/2005, all'articolo 11^{quaterdecies}, comma 5, prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/1992 citata, il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili;

- con la legge n. 66/2006 è stata autorizzata l'adesione della Repubblica italiana all'«Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa»;

- il decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 29/2022, detta misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

- l'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", tra l'altro, stabilisce che:

al comma 1, la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 11^{quaterdecies}, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e concernenti i seguenti aspetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carniere giornaliero e stagionale; d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata; e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;

al comma 2, la Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, storne, pernici rosse, galliformi alpini ed altre eventuali specie;

al comma 3, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione degli ATC e CA, AFV e AATV e approvati dalla Giunta regionale;

- il comma 5 dell'articolo 2 della citata legge, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 15/2020 esclude dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile;

- l'articolo 23, comma 1, lettera gg), della citata legge come sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15/2020, sancisce il divieto dell'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 ha approvato il *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e*

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

- la legge regionale n. 19/2009 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” (Titolo III e allegati B, C e D), dispone che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti deve essere sottoposto a valutazione di incidenza (VIncA) e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e del DPR 357/97);

- le “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)*” sono state adottate dall’Intesa Stato-Regioni 28/11/2019 e gli “*Indirizzi operativi*” a tali Linee guida sono stati dettati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) con nota del 25 febbraio 2020.

Visti:

la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell’ambiente);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 18 ai sensi del quale “le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”;

il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992”;

l’Ordinanza 5/2024 del 2 ottobre 2024 (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana) del Commissario Straordinario alla Peste Suina con validità fino al 31 marzo 2025 e successivamente prorogata fino al 15 giugno 2025 la quale dispone che:

all’articolo 3, comma 2, “*nella zona CEV è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona Cev. L’attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza*”. Nella Zona CEV il Commissario straordinario alla PSA, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il GOE, autorizza il depopolamento dei cinghiali selvatici definendone metodi e personale coinvolto anche in deroga al comma 2.”;

all’articolo 4, comma 1 e 2, “*nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con tre cani e un massimo di quindici persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella*

Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica”;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1072 della Commissione del 22 maggio 2025.

Dato atto che, ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 157/1992, e di quanto sopra evidenziato, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, ha verificato che, con riferimento alla stagione venatoria 2025/2026, è opportuno prevedere di:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, coturnice, pernice bianca e fagiano di monte, esclusivamente nel rispetto di piani numerici predisposti, sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, dagli organismi di gestione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), ed approvati dalla Giunta regionale;
- ridurre, anche per la stagione venatoria 2025/2026, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune;
- non autorizzare il prelievo della specie tortora in armonia con quanto espresso dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 79230 del 20 luglio 2021;
- consentire, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, il prelievo delle specie coturnice pernice bianca e fagiano di monte, appartenenti alla tipica fauna alpina, in un solo Comprensorio alpino.

Premesso, inoltre, che:

l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nel territorio piemontese, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27 aprile 2012, da ultimo modificata dalla DGR 58-8674 del 27 maggio 2024, sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC e dei CA;

l'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto delle sopra citate linee guida, che hanno recepito quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” elaborate dall'ISPRA;

con deliberazione n. 21-6368 del 17 settembre 2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'articolo 10 comma 10 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 152/2006, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. della proposta di Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 “D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale”;

con D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;

la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo “status” locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo;

con la D.G.R. 12-590 del 20 dicembre 2024 sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2018, gli indirizzi per l'avvio della revisione della suddetta proposta di Piano faunistico-venatorio regionale;

con determinazione dirigenziale n. 140/A1715A/2025 del 17 febbraio 2025 è stato approvato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'avvio della citata revisione della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR).

Dato atto che, come da documentazione agli atti, per la definizione del Calendario venatorio 2025/2026, il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

ha tenuto conto, così come negli anni precedenti, sia dei dati trasmessi dagli ATC e CA relativamente al numero dei capi prelevati nel corso delle precedenti stagioni venatorie, i quali hanno evidenziato una presenza stabile delle medesime specie nel territorio piemontese, sia del significativo costante calo del numero dei cacciatori attivi che nella stagione venatoria 2024/2025 risulta attestarsi intorno alle 16.232 unità (con un decremento quindi di circa 600 unità rispetto all'anno precedente) e che, rispetto alle precedenti stagioni, ha logicamente comportato una riduzione della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile);

ha previsto che, relativamente alla beccaccia, così come disposto dall'ISPRA (“Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”), in caso di ondate di gelo che possono mettere a repentaglio la conservazione della specie, verrà disposta immediatamente la sospensione della caccia e verranno tempestivamente avvisati gli ATC/CA e istituti privati per gli interventi sul territorio di competenza;

ha previsto che, anche per la stagione venatoria 2025/2026, così come per gli anni precedenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della citata legge n. 157/1992 per quelle specie consentite dal documento “Key Concepts”, non ci si avvarrà della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2026;

ha previsto carnieri giornalieri e stagionali per alcune specie migratorie, uguali o inferiori a quelli indicati dal medesimo Istituto nelle proprie Linee guida;

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti, il medesimo Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

con nota prot. n. 8750 del 10 aprile 2025, ha richiesto all'ISPRA il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2025/2026;

con nota prot. n. 8762 del 10 aprile 2025, ha contestualmente richiesto al Comitato Tecnico Faunistico Nazionale il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2025/2026;

in data 4 giugno 2025, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, ha convocato la “Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna”, istituita con la DGR n 19-1202 del 30 maggio 2025, al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte in ordine alla proposta di calendario venatorio 2025/2026;

ha valutato attentamente ogni singola proposta ricevuta dai Componenti della Commissione in merito, i cui esiti sono riportati nel relativo verbale.

Preso atto della nota prot. n. 26116 del 9 maggio 2025 con la quale ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2025/2026.

Dato atto che dall'analisi effettuata dal citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, emerge che, sugli argomenti non trattati o non commentati all'interno del suddetto parere, l'impostazione prospettata nella proposta di calendario venatorio 2025-2026 della Regione Piemonte risulta condivisibile dall'ISPRA, che, però ritiene non coerenti e non condivisibili dal punto di vista tecnico-scientifico i periodi proposti per la caccia nei termini di seguito riportati:

- apertura della caccia a quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, alzavola, fischione, canapiglia, beccaccino, gallinella d'acqua, folaga, codone, marzaiola, la terza domenica di settembre 2025 anziché il 1° di ottobre 2025;

- chiusura della caccia alla beccaccia il 30 gennaio 2026 anziché il 10 gennaio 2026, data di inizio della migrazione prenuziale, con il consiglio di chiusura della caccia al 31 dicembre 2025 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue la specie nei periodi di maggiore avversità climatica e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta;

- a fronte delle proposte di chiusura della caccia al tordo bottaccio al 10 gennaio 2026, tordo

sassello al 12 gennaio 2026 ed alla cesena al 19 gennaio 2026, risulta accettabile sul piano tecnico la data di chiusura alle tre specie al 10 gennaio 2026;

- per quanto riguarda i lagomorfi (lepre comune, coniglio selvatico), per una corretta gestione venatoria della specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre 2025 per non interferire con il termine della stagione riproduttiva;
- per la specie volpe la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 1° ottobre 2025, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria;
- per quanto riguarda la minilepre, trattandosi di *taxon* alloctono per il Piemonte, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell'elenco delle specie cacciabili;
- in merito alla moretta il prelievo nei confronti di questa specie va subordinato al rispetto delle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato II al "parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025/26" trasmesso dall'ISPRA con nota prot. n. 26116 del 9 maggio 2025;
- in merito al prelievo del cinghiale, si raccomanda di limitare il periodo del prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) ai limiti previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157/1992 specificando unicamente l'opzione dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;
- in merito alla cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, la caccia a queste specie dovrebbe essere consentita soltanto nella forma dell'appostamento non solo nel mese di gennaio, ma anche in settembre;
- in merito alla specie allodola, l'inserimento della specie va subordinato alla circostanza che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal "Piano Di Gestione Nazionale dell'allodola (*Alauda Arvensis*)";
- in merito alle specie coturnice e fagiano di monte, ricorda che sono stati approvati dalla Conferenza Stato-Regioni i piani di gestione nazionali ed invita, pertanto, ad adottare le misure previste in tali piani, in particolare, evidenziando che, nei distretti di gestione della coturnice, l'apertura della stagione di caccia per le altre specie (ungulati esclusi) deve essere prevista successivamente al 1° ottobre 2025;
- per la specie pernice bianca non sussistono le condizioni minime per consentire la caccia nei confronti di questa specie;

Preso atto che con la nota prot. n. 204284 del 9 maggio 2025 il Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale ha espresso parere favorevole sulla sopra richiamata proposta di calendario venatorio per la stagione 2025/2026 nei termini di seguito riportati:

- parere favorevole per le specie allodola, colombaccio, germano reale, alzavola, fischione, moretta, marzaiola, beccaccino, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia, fagiano, quaglia, gallinella d'acqua, folaga, codone, canapiglia, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, pernice rossa, starna, pernice bianca, fagiano di monte e coturnice ;
- parere favorevole per le specie lepre, coniglio selvatico, silvilago e volpe, in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge n. 157/1992;
- parere favorevole al prelievo in selezione per le specie di ungulati selvatici (camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, e cinghiale), in quanto in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA;
- parere favorevole al prelievo del cinghiale in forma collettiva dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 in attuazione al decreto legge n. 63/2024, convertito con modifiche nella legge n. 101/2024, articolo 10, comma 1bis, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 18 comma 1 della legge 157/92.
- parere favorevole a condizione che siano dettate idonee motivazioni raccomandazioni in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei *Key Concepts* nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di "*citizen science*" per la specie beccaccia.

Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta che per giurisprudenza costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall’Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” in sede di istruttoria tecnica, nel valutare attentamente i contenuti del sopra richiamato parere dell’ISPRA, ha ritenuto adeguarsi per le seguenti specie:

- *Fagiano*: termine del prelievo venatorio fissato al 30 novembre 2025;
- *Quaglia*: termine del prelievo venatorio fissato al 30 novembre 2025;
- *Moretta*: limiti di prelievo giornalieri e stagionali, divieto di prelievo nelle ZPS ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera g) del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 ottobre 2007, prelievo effettuato esclusivamente dai cacciatori in possesso di “Attestato di abilitazione al prelievo della specie moretta”, predisposizione di “criteri per l’organizzazione di un “Corso di formazione per l’accesso al prelievo venatorio della specie moretta (*Aythya fuligula*)”;
- *Tordo Sassello e Tordo Bottaccio*: termine del prelievo venatorio fissato al 10 gennaio 2026 finalizzato a prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzato da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe;
- *Cesena*: termine del prelievo venatorio fissato al 19 gennaio 2026;

Dato atto, altresì, che il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ha redatto una relazione tecnica (di cui all’Allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la quale:

- al fine di contro dedurre, per quanto non recepito, alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall’ISPRA con il sopra citato parere, motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità.
- analogamente, in merito alle raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, fornisce motivazioni idonee a giustificare i periodi di caccia indicati per le specie beccaccia e cinghiale.

Preso atto che, con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020 inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

ha evidenziato come ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, i Piani faunistico-venatori debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d’incidenza (VInCA) per assicurare la compatibilità dell’attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era stato ribadito dalle “Linee Guida nazionali per la valutazione d’incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4”, approvate con l’Intesa del 28 novembre 2019 adottata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni;

ha inoltre affermato che “qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VInCA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall’art. 6.3 della direttiva Habitat”, verifica che, secondo la nota del MATTM, può essere condotta attivando la fase di screening di incidenza, mediante la compilazione dell’apposito format allegato alle suddette Linee Guida nazionali da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell’Autorità regionale per la VInCA.

Dato atto che:

a tal fine, il Settore regionale “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, sebbene le disposizioni della redigenda proposta di calendario venatorio contengano, nell’allegato B, punto 7 “Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CEE “Uccelli”)), specifici riferimenti alla normativa di tutela per la rete Natura 2000, con

nota n. prot. 12157 del 27 maggio 2025 ha rivolto al Settore “Biodiversità e aree naturali” della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, quale Autorità regionale per la VincA, istanza per lo screening di incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione 2025-2026; con determinazione dirigenziale n. 403/A1600A/2025 del 05 giugno 2025, il Settore “Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali”, dato atto che nei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio piemontese (10 Siti di Importanza Comunitaria -SIC-, 124 Zone Speciali di Conservazione -ZSC- e 51 Zone di Protezione Speciale -ZPS-) sono vigenti i disposti previsti dalle Misure di conservazione generali per la Rete Natura 2000 approvate D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023 oltre che le Misure di conservazione sito-specifiche e i Piani di gestione finora approvati reperibili alle pagine

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura2000/rete-natura-2000-misure-conservazione>

e

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>,

ha concluso positivamente lo screening d’incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della citata proposta di calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione venatoria 2025-2026; pertanto la proposta di calendario venatorio 2025-2026 “può considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000”.

Richiamato che l’Ordinanza n. 5/2024 del 2 ottobre 2025 con validità fino al 31 marzo 2025 e successivamente prorogata fino al 15 giugno 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina:

- per la zona CEV (PSA) all’articolo 3. comma 2. si stabilisce che “è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona Cev. L’attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza”. Nella Zona CEV il Commissario straordinario alla PSA, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il GOE, autorizza il depopolamento dei cinghiali selvatici definendone metodi e personale coinvolto anche in deroga al comma 2.”;

- per le zone infette e per le zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona CEV all’articolo 4. comma 1 si stabilisce che: “è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con tre cani e un massimo di quindici persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica”.

- per le zone soggette a restrizione I all’articolo 4. comma 2 si stabilisce che “è vietata l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.”;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2025-2026 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all’allegato A ed all’allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale o dalle strutture regionali, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- stabilire che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2025-2026, nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2025-2026 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all'allegato A ed all'allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dando atto della relazione tecnica, di cui all'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborata al fine di fornire debito riscontro all'ISPRA ed al Comitato tecnico faunistico nazionale, come in premessa descritto;

- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale o dalle strutture regionali, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- di stabilire che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2025-2026 nelle zone di restrizione, potranno essere oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari e della relazione tecnica, di cui all'allegato C, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata;

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1212-2025-All_1-ALL_A).pdf
2. DGR-1212-2025-All_2-ALL_C).pdf
DGR-1212-2025-All_3-ALLEGATO_B).pdf
- 3.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2025/2026

L'esercizio venatorio nella stagione 2025/2026, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) nelle giornate del 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 settembre, negli ATC qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle AATV e AFV in zona di pianura, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:

colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

I Comitati di Gestione degli ATC e i Concessionari delle AATV e AFV in zona di Pianura, dovranno comunicare attraverso i propri siti istituzionali le motivate esigenze ambientali, territoriali e faunistico gestionali che giustificano la mancata preapertura.

- b) specie cacciabili dal 21 settembre al 7 dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico;
- c) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio:
minilepre (silvilago) ;
- d) specie cacciabili dal 21 settembre al 10 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
- e) specie cacciabili dal 21 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1° dicembre al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- f) specie cacciabile dal 21 settembre al 31 ottobre:
quaglia;
- g) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio:
germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
- h) specie cacciabili dal 2 novembre al 31 gennaio:
moretta;
il prelievo nei confronti di questa specie può essere esercitato esclusivamente dai cacciatori in possesso di "Attestato di abilitazione al prelievo della specie Moretta" e non può essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come disposto dal D.M. del 17/10/2007;
- i) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio:
beccaccino;
- j) specie cacciabili dal 1 ottobre al 19 gennaio:
beccaccia;
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA.
- k) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio (dal 1° gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
negli ATC, AATV e AFV in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina il giorno 11 gennaio;

ALLEGATO A

- l) specie cacciabili dal 1 ottobre al 10 gennaio (dal 1° gennaio al 10 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
tordo bottaccio, tordo sassello;
- m) specie cacciabili dal 1 ottobre al 19 gennaio (dal 1° gennaio al 19 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
cesena;
- n) specie cacciabile dal 1 ottobre al 30 novembre:
allodola;
- o) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV, approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
- p) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:
coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;
- q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri “Linee Guida Ungulati” stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	14 agosto - 15 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	ATC	1° giugno - 14 luglio 16 agosto - 29 settembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	CA	1° giugno - 14 luglio 16 agosto – 15 novembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	2 agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1 ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1 ottobre - 15 febbraio (dal 1 al 13 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	2 agosto - 15 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	16 ottobre – 24 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	16 ottobre – 24 dicembre (dal 1 al 13 ottobre*)

ALLEGATO A

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 31 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 1° settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio.

Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 1 al 13 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	14 agosto - 29 settembre
Tutte	ATC	1 novembre - 31 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	14 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschi Cl. I	1° settembre - 29 settembre
Maschio Cl. I - II -III	1 novembre – 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 1 ottobre al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	17 marzo 2025 – 15 marzo 2026

r) specie cacciabile dal 21 settembre al 21 gennaio o dal 1 ottobre al 31 gennaio in forma di caccia programmata: **cinghiale**

Gli istituti venatori (ATC, CA, AFV, AATV) comunicano al Settore Conservazione e Gestione fauna e acquicoltura il periodo di caccia programmata al cinghiale; lo stesso Settore, previa verifica di coerenza, prende atto dei periodi comunicati.

Per la specie minilepre (*silvilago*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

Per la salvaguardia della specie lepre, gli ATC potranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale;

E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it) oppure al competente ATC, CA, Istituti privati (AFV - AATV) che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

1.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- minilepre (*silvilago*), con l'ausilio di un solo cane;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- anatidi, limicoli e rallidi nella zona faunistica di pianura limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide entro 100 metri da questi, anche con l'ausilio dei cani;
- anatidi, dal 19 al 31 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata AFV con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 13 dicembre; nelle AATV, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 gennaio; nelle AFV e AATV, ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al p.to 1.1 lettera e), è consentito fino al 31 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre (*silvilago*);
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1° al 19 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi bottacci, 70 tordi sasselli, 150 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiole, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alzavole, 100 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 300 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre (*Silvilago*), stante lo status di specie alloctona, non è previsto alcun carniere stagionale.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
- c) I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono anche coincidere con altre forme di caccia;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.

Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1.

a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

- a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

- b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- 1) l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- 2) la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- 3) la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

3.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 4) nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 15 marzo al 29 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 30 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) VERIFICA DEL SUCCESSO RIPRODUTTIVO

5.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 12 agosto al 11 settembre, in apposite zone campione individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana compresi il martedì e il venerdì.

6) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

6.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1. b);
- d) arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre);

- e) falco;
- f) esclusivamente per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego del fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40 a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

6.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

6.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

6.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

6.5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

7) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

7.1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia può essere esercitato nell'Ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- nei C.A.

- dal 14 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.
- dal 1 settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;

- negli A.T.C.

dal 14 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.

7.2. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

7.3. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 15 febbraio compreso.

7.4. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

7.5. Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nel mese di agosto.

7.6. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

7.7. L'utilizzo dei cani, con finalità di addestramento e allenamento dei cani, può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 6) del Calendario venatorio 2025/2026;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A, anche senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

8) NORMA FINALE

Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel "Calendario Venatorio" stagione 2025-2026.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’articolo 18 che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all’approvazione del calendario venatorio;

Vista la legge regionale Piemonte 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria” e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 13 stabilisce le modalità per l’approvazione del calendario venatorio regionale, previa la consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale; il comma 1, del sopra richiamato articolo 13, che stabilisce che nel calendario venatorio devono essere indicati in particolare:

- le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- le giornate di caccia;
- il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;
- periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;

Considerato che l’articolo 13, comma 3, della l.r. 5/2018 al secondo comma dispone come segue: “Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale.

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’articolo 2 che recita:

“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”.

Vista la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Vista la Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull’applicazione delle regole contenute nella direttiva.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Visto il documento *Key concepts of articles 7 of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU*, documento elaborato dal Comitato Ornithologia ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;

Viste le proposte di modifica dei dati KC presentate dall'Italia e dai paesi UE, nell'ambito del processo di revisione del documento KC, iniziato dalla Commissione Europea Ambiente nel maggio 2018, e il successivo aggiornamento dell'anno 2021 e dell'anno 2025;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 (*Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto all'Aja il 15 agosto 1996*);

Visti i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, incluse le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Eurobirdportal, che espone la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell'anno;

Considerato che nel corso del processo italiano di revisione del documento Key concepts, iniziato nel maggio 2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), non ha consentito un confronto tecnico approfondito con le Regioni Italiane, limitandosi a sole due riunioni in cui non è stato possibile confrontarsi a livello tecnico con ISPRA, e lo stesso Ministero non ha accolto alcuna proposta formulata dalle Regioni e dal Ministero delle Politiche Agricole, in ordine alle date d'inizio della migrazione per le specie trattate.

Considerato che la proposta italiana, pertanto, rispecchia il solo parere di ISPRA, pedissequamente seguito dal MATTM, che ha anche evitato di informare la Commissione Europea dell'assenza di concertazione e condivisione, sebbene la Commissione avesse raccomandato questa procedura.

Tenuto nella giusta considerazione l'aggiornamento Key concepts 2021 composto di quattro parti: un'introduzione generale, le schede delle specie, la lista dei riferimenti utilizzati e il database completo; l'introduzione generale è importante per la comprensione delle schede delle specie, ed evidenzia le imprecisioni ancora presenti e la necessità di ricerche apposite per chiarire i fenomeni delle migrazioni e dei cicli riproduttivi nei vari Stati membri UE.

Alla pagina nove sono presenti informazioni significative che confermano come le Autorità nazionali italiane non abbiano seguito le raccomandazioni della Commissione, sia nella procedura di preparazione delle proposte di modifica, non avendo realizzato un tavolo partecipativo con i portatori d'interesse nel procedimento, sia non avendo utilizzato le più recenti pubblicazioni scientifiche, ritenute dalla Commissione i principali riferimenti su cui basare l'aggiornamento dei *Key concepts*. Confrontando quanto raccomandato dalla Commissione con quanto attuato dal Ministero si può concludere che l'Italia si è posta in forte contrasto con le richieste europee ed ha

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

agito in modo autonomo.

Analizzando invece le schede delle specie, si nota che nei testi che accompagnano le tabelle la Commissione ha riconosciuto l'incoerenza di molti dati fra vari Stati membri e spesso è citata l'Italia. Proprio per le specie per le quali alcune associazioni venatorie avevano presentato dati e pubblicazioni scientifiche recenti, la Commissione scrive che le discrepanze tra questi dati e quelli trasmessi dal Ministero possono essere spiegate dalla confusione fra movimenti invernali per cause trofiche e/o climatiche e l'inizio della vera e propria migrazione; si tratta delle stesse argomentazioni che erano state inviate alla Commissione attraverso FACE e fatte presenti alle Autorità italiane dalle stesse associazioni venatorie.

Questo concetto è espresso per l'alzavola, il tordo bottaccio, la cesena e il tordo sassello, tutte specie per cui dalle stesse associazioni venatorie erano state presentate richieste di modifica per lo spostamento in febbraio della decade d'inizio della migrazione.

Per la beccaccia la Commissione scrive testualmente che la migrazione prenuziale inizia in febbraio negli Stati mediterranei, in contrasto con la tabella in cui per l'Italia (unico Paese di tutta la UE) è segnalata la seconda decade di gennaio (Key concepts document 2021).

Per il codone la Commissione scrive testualmente che la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio in Africa e nel tardo febbraio o marzo nell'Europa occidentale (si sottolinea che l'Italia fa parte dell'Europa occidentale) (Key concepts document 2021).

Si rileva infine, come la Commissione abbia nuovamente ribadito le raccomandazioni sulla partecipazione del mondo venatorio che, con ricerche scientifiche e pubblicazioni a livello anche internazionale, debba essere coinvolto e coinvolgere anche i cacciatori nei processi di ricerca e decisionali (Key concepts document 2021).

Con la revisione dei Key Concepts document 2025 la Commissione ha inteso rivedere, sulla base dei recenti dati dell'Atlante europeo della migrazione degli uccelli, per le specie alzavola, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, la decade di inizio di migrazione prenuziale basandosi sulla isocronia che interessa il territorio italiano.

Specie	Nome scientifico	Decade 2018	Decade proposta
Alzavola	<i>Anas crecca</i>	JAN2	JAN3
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	JAN1	JAN2
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	JAN2	JAN3
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	JAN2	JAN3

Visto l'articolo 14 comma 7 legge 11 febbraio 1992 n. 157 che concede la facoltà ma non impone la modifica o la revisione quinquennale dei Piani Faunistici Venatori Regionali (*"provvedono ad eventuali modifiche o revisioni con periodicità quinquennale"*);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Vista la legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

Vista la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

Richiamati:

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “*Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*” aggiornamento 2021 e 2025, di seguito chiamato “*Key concepts*”;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la *Red List of European Birds 2015*; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell'ISPRA di cui prot. 12006 del 17 Marzo 2017, inviata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio parere sull'inizio della migrazione pre nuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei *Key Concepts* (cioè la seconda decade);
- il documento “Piano di gestione nazionale per l'Allodola” approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 15 febbraio 2018;
- i documenti “*Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia*” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “*Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2020 in Italia*” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2021);

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

- il nuovo documento *Key concepts*, pubblicato sul sito della Commissione Europea nel 2021 e successivi aggiornamenti https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_en#clear-interpretation-of-the-directive
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito “Euro Bird Portal” che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;
- la richiesta di parere sulla “Proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026” inviata ad ISPRA con nota prot. 8750 del 10/04/2025 agli atti presso il Settore competente.
- Premesso che in ordine a detto parere dell’ISPRA può rilevarsi in via generale quanto segue a supporto motivazionale della presente deliberazione:
- in riferimento al ruolo dell’ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332/2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell’Istituto ove la regolamentazione dell’attività venatoria regionale si mantenga entro i termini di tutela fissati dalla Legge Quadro nazionale;
- l’ISPRA esprime tre diverse tipologie di parere:
 - obbligatorio ma non vincolante quello ex articolo 18, comma 2, prima parte, L. 157/1992 con riferimento alla preapertura della caccia;
 - meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante, quello di cui all’articolo 18, comma 1, L. 157/1992 in quanto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo le Regioni, in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali, sono tenute al rispetto della calendarizzazione fissata dal legislatore statale al comma 1, così che, quando questo sia rispettato il calendario venatorio regionale risulta pienamente legittimo;
 - obbligatorio e vincolante solo quello di cui all’articolo 18, comma 2, penultimo periodo, L. 157/1992 come introdotto in uno al comma 1 bis dall’articolo 42, comma 2, L. 96/2010 relativo alla eventuale posticipazione dal 31 gennaio al 10 febbraio dell’attività venatoria;
- l’articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l’articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria: *“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1.*

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;

- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale ed anzi confermati con la L. comunitaria n.122/2016 in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, impugnabile entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato;
- il comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 è stato introdotto dall'art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche con le successive leggi comunitarie e segnatamente con la L. comunitaria n. 122/2016 che pure ha apportato ulteriori modifiche alla L. 157/1992;
- di tutta evidenza il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione configgente della stessa norma;
- in conseguenza laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell'articolo 18 L. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;
- il comma 1 bis è stato introdotto in uno all'ultima parte del comma 2 dell'articolo 18 L. 157/1992 (cfr. articolo 42 L. comunitaria n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1;

- è così spiegato il comma 2 dell'articolo 18 L. 157/1992 come modificato con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207) che, riconfermata quale *“norma che garantisce un’istruttoria approfondita e trasparente”* (Corte Costituzionale n. 258/2019) in sede di pubblicazione dei calendari venatori stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 1-bis e 3. Il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale trova piena tutela ed è assicurato (i) dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al legislatore nazionale; (ii) da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali;
- con il proprio parere l'ISPRA non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 nel Calendario Venatorio Regionale (CVR) del Piemonte 2025/2026;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o “ripasso”);
- l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della data del 31 gennaio appare corretta anche perché suggerita all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;
- il documento *Key concepts* elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e aggiornato nel 2021 e 2025 dal Comitato NADEG che sostituisce ORNIS, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma tra l'altro *“In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

- l'ISPRA nel proprio parere Prot. n. 26116/2025 del 9 maggio 2025 reso sulla "proposta del calendario venatorio 2025/2026 della Regione Piemonte" non si è data carico di procedere alla stima per confronto di dati provenienti da più Regioni di Stati membri dell'Unione Europea che per caratteristiche territoriali e latitudinali possono essere assimilate alla Regione Piemonte e ciò determina palesi incongruenze e discrasie come per esempio dove si abbia ad assumere, con diretto riferimento al territorio delle regioni limitrofe dove l'attività venatoria inizia alla prima decade di settembre e per alcune specie migratorie è consentita fino al 31 gennaio;
- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotta dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai *Key concepts* nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alle regioni biogeografiche;
- da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i *Key concepts* e con la Guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradridi) rispetto ai periodi stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 legge 157/1992 ss.mm.ii.;
- in Piemonte la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio. In particolare la gestione e tutela della fauna omeoterma può contare su un articolato sistema di protezione che prevede sia i cosiddetti istituti di protezione approvati e gestiti da province e città metropolitana, sia dalla Rete Natura 2000.

Com'è noto la legge nazionale prevede una superficie minima di zone di tutela (Istituti di protezione, Zone a divieto di caccia, Aree Protette) compresa fra il 10 e il 20 % della TASP regionale in zona Alpi, e fra il 20 e il 30 % nella rimanente parte di territorio regionale. La TASP della Regione Piemonte aggiornata con DD nr.1184 del 19.12.2019 ammonta a 2.230.086 ettari.

A partire dal 1975 in Piemonte sono state istituite oltre 100 Aree protette a vario titolo tra parchi, riserve e altre forme di salvaguardia regionali che in totale interessano una superficie di circa 185,8589 ettari, pari al 7,3 % della TASP. Le citate aree protette sono

REGIONE PIEMONTE CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026 OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

state istituite soprattutto lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate a suo tempo dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e interessano le aste dei principali fiumi, torrenti e aree umide presenti nella regione.

A queste aree a divieto di caccia si aggiungono le zone costituite in Oasi di protezione ca. 111.372 ettari, le zone di Ripopolamento e cattura, ca. 165.451 ettari per complessivi ca. 296.823 ettari (14%); totalmente le aree in cui è vietata l'attività venatoria in Piemonte risultano ca. il 21,13% della TASP.

Oltre a queste, la conservazione del patrimonio naturale si attua anche attraverso la Rete Natura 2000, intesa come rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione formata dai siti in cui si trovano ambienti naturali e specie protette, di cui alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a garantire il mantenimento della biodiversità in uno stato di conservazione soddisfacente.

Rete Natura 2000 comprende, oltre ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" (che sostituisce la 79/409/CE). In Piemonte sono individuati numerosi Siti di Importanza Comunitaria, per una superficie totale di 281.685 ettari (quasi il 12 % del territorio regionale) e Zone di Protezione Speciale per l'avifauna, parte delle quali anche classificate come SIC, per una superficie di ca. 307.804 HA (superiore al 12% del territorio regionale). Più della metà del territorio classificato come Sito d'Importanza Comunitaria ricade all'interno di Aree protette e in generale la superficie coperta da Rete Natura 2000 stima un totale di 400.000 ettari, che rappresenta ca. il 20% del territorio regionale.

Tutte queste aree sottoposte a tutela realizzano una rete capillarmente distribuita su tutto il territorio regionale. Si precisa, inoltre, che l'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000, ivi compresi i SIC e le ZPS, è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 55-7222 del 12/07/2023 "*Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.*" e con l'emanazione di successive leggi regionali. L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche - effettuate caso per caso, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti, a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio; non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che sulle nove specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Piemonte, cinque cominciano la migrazione prenuziale, secondo il documento europeo dei *Key Concepts*, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, codone, marzaiola, moretta, beccaccino), una è oggetto di due studi pubblicati recentemente che assegnano a febbraio l'inizio della migrazione (alzavola), mentre solo tre (folaga, gallinella d'acqua e canapiglia) hanno KC nella terza decade di gennaio e sono quindi cacciabili fino al 31 attraverso l'utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE e dall'ISPRA. Si fa tuttavia presente che anche la folaga è oggetto di una ricerca con telemetria satellitare GPS-GSM coordinata dall'Università di Pisa e i primi risultati dimostrano che gli

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

spostamenti prenuziali di lunga distanza hanno luogo dopo il mese di febbraio.

Unica eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa UE chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, stante le caratteristiche biologiche e demografiche -molto positive della specie in Italia ed Europa.

I dati confermano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che dimostrano la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della avifauna migratoria attuata in generale, oltre che particolarmente nella nostra regione;

- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici";*
- da due anni nei propri pareri ISPRA ritiene applicabile la decade di sovrapposizione, legittimandone quindi l'utilizzo da parte delle Regioni Italiane;
- il documento *Key concepts* e la Guida interpretativa sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International, difatti, non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell'Unione Europea, che al contrario utilizza le classificazioni IUCN aggiornate al 2023, la Red List of European Birds 2021 e il Rapporto Articolo 12 2013-2018 quali riferimenti ufficiali per stabilire e proporre restrizioni o redigere Piani d'Azione sulle diverse specie;
- come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) *"l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.";*
- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l'articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l'ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

- Ne è riprova il fatto che il parere dell'ISPRA Prot. n. 26116/2025 del 9 maggio 2025, è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio piemontese e risulta sostanzialmente identico per tutte le Regioni italiane come se le problematiche afferenti la Sicilia possano essere ritenute equiparabili al Piemonte o al Veneto, quelle della Puglia alla Liguria o Toscana, quelle della Calabria alla Lombardia e così via; ancor di più riguardo alla gestione degli ungulati certamente diversa nella Regione Emilia Romagna da quella del Piemonte, Valle d'Aosta o Trentino e Alto Adige proprio per le peculiarità e diversità della zona faunistica delle Alpi da quelle delle aree semi-pianeggianti, collinari e/o appenniniche dove, sia le metodiche di caccia sia le diverse legislazioni, pur all'interno della L. 157/92, esigono modalità e tempi di prelievo specifici, proprio per raggiungere gli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e regionale.
- nel parere dell'ISPRA Prot. n. 26116/2025 del 9 maggio 2025, neppure sono rinvenibili, come invece espressamente stabilito dall'art. 7 comma 3 L. 157/1992, i dati assunti dall'Istituto con specifico riferimento al territorio piemontese, né le collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati con termini di diretto riferimento al territorio piemontese, né di contributi riferibili alle Università Piemontesi e ad altri Organismi di ricerca, neppure si citano verifiche effettuate sui risultati di ricerche e monitoraggi effettuati per legge dalla Regione Piemonte sul proprio territorio;

Considerati gli indirizzi giurisprudenziali in materia e, in particolare, tenuti presenti:

- TAR Marche con sentenza n.104/2023 del 15/02/2023, non appellata, ha ritenuto corretta sia l'apertura alla terza domenica di settembre, sia le date di chiusura al 30 gennaio per gli uccelli acquatici;
- TAR Umbria con sentenza n. 8/2023 del 10/01/2023, non appellata, ha ritenuto corretta la data di chiusura della caccia alla cesena, al tordo sassello, al tordo bottaccio, alla beccaccia e a tutti gli uccelli acquatici il 30 gennaio, giudicando valide le motivazioni scientifiche utilizzate della Regione Umbria per discostarsi dal parere ISPRA e in particolare la legittimità di applicare i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE;
- Consiglio di Stato con ordinanza n. 5685 del 5/12/2022, ha ritenuto corretto il Calendario Venatorio della Regione Toscana che prevede l'apertura generale della caccia alla terza domenica di settembre e la chiusura della caccia alla cesena, al tordo sassello, al tordo bottaccio, alla beccaccia e a tutti gli uccelli acquatici il 30 gennaio;
- Consiglio di Stato con ordinanza n. 5856 del 16/12/2022, ha ritenuto corretto il Calendario Venatorio della Regione Sardegna e in particolare la data di chiusura della caccia alla fine di gennaio per le specie cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, beccaccia e tutti gli uccelli acquatici;
- TAR Veneto n. 1508/2011, TAR Lazio, Sez. I ter, ordinanza n. 7586/2012; TAR Toscana, Sez. II, n. 523/2013; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 1845/2014; secondo cui legittimamente la Regione può discostarsi dal parere dell'ISPRA con idonea motivazione che assuma a riferimento precisi apporti scientifici;
- TAR Toscana, Sez. II, n. 390/2016 di annullamento del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri disponeva, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

- L. 05.06.2003 n. 131;
- TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 645/2019 sul calendario venatorio della Toscana 2019/2020;
 - Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8669/2019 sul calendario venatorio della Toscana 2018/2019;
 - Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7182/2019 che ha ritenuto come in Italia la migrazione prenuziale della beccaccia abbia inizio nel mese di marzo;
 - TAR Marche, Sez. I, n. 271/2017 secondo cui *“per costante orientamento della Corte Costituzionale la disciplina statale che delimita i periodi in cui le Regioni possono autorizzare il prelievo venatorio rappresenta il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante per le stesse Regioni e Province autonome”*;
 - TAR Marche, Sez. I, ordinanza n. 174/2019 che legittima l’ultrattività dei Piani Faunistico Venatori provinciali dei quali sia prevista espressamente per legge la perdurante validità;
 - Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) Sentenza generale n. 385 del 2019 e Sentenza generale n. 394 entrambe pubblicate in data 31 luglio 2020; che, tra l’altro dispongono che i Calendari Venatori stagionali non debbono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e alla correlativa Valutazione di Incidenza Ambientale; che i Piani Faunistici Venatori regionali, così come i previgenti Piani Faunistici Venatori provinciali non hanno scadenza quinquennale al pari della Valutazione Ambientale che li accompagna, sicché è legittima la proroga ultra quinquennale della loro validità, fino all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio.
 - Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019 e TAR Calabria, Sez. I, ordinanza n. 337/2019 che hanno affermato la ultrattività dei Piani Faunistico Venatori regionali, anche reiteratamente prorogati, di cui sono rimesse alla discrezionalità delle Regioni, solo eventualmente, modifiche o revisioni con periodicità quinquennale;

Richiamati:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248; in particolare l’art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell’INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici" di seguito chiamata "Guida interpretativa"; • il documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" versione dicembre 2021, di seguito chiamato "Key Concepts";
- il documento pubblicato da ISPRA "Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi", Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92,

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con 2 nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;

- la nota della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare inerente ai calendari venatori per la stagione 2022-2023;
- la nota del Ministero della Salute di cui prot. 2293 del 29 gennaio 2019, inerente alle attività finalizzate al diffondersi della Peste Suina Africana;
- il Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito in Legge; con tutti gli Atti, Ordinanze, Decreti e Provvedimenti successivi correlati con l'attività venatoria.

Considerato altresì, la recente introduzione del virus della Peste suina africana (PSA) nel nostro Paese con interessamento di diversi Comuni della nostra Regione, si evidenzia che il parere richiesto a ISPRA si riferiva esclusivamente alla porzione di territorio regionale indenne da PSA. Vale a dire l'area esterna alle zone di restrizione, così come definite dal Reg. UE 2022/440 e da ultimo dal Reg. UE 2025/1072 del 22 maggio e dai dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P e prot. n. 1195 del 18/01/2022, e dalle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA. Si evidenzia ancora che la programmazione delle attività venatorie inerenti la specie cinghiale dovrà essere coerente con quanto indicato nel PRIU "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" ai sensi della L. n. 29 del 7 aprile 2022 s.m.i (conversione del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022) "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA".

Ritenuto di integrare con le considerazioni e i richiami che precedono le motivazioni delle scelte che hanno indotto l'Amministrazione regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie, sempre esclusi i giorni di martedì e venerdì, giornate di silenzio venatorio.

Richiamata infine la nota che riguarda il Patrocinio fornito dalla Regione Piemonte grazie alla quale sono stati autorizzati corsi sul monitoraggio del flusso migratorio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Piemonte, in prosecuzione delle attività già autorizzate dal 2018, con gli atti autorizzativi delle Province per l'utilizzo dei cani in attività di "monitoraggio delle Beccacce svernanti".

Per quanto riguarda l'Allodola si è fatto riferimento alla recente comunicazione del Ministero della transizione ecologica inviata alle regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all'applicazione delle misure previste dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018 e reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018> accordo sullo schema del piano di gestione nazionale per l'allodola-551043/.

Visto il parere espresso dall'ISPRA, sullo schema di calendario venatorio proposto, con nota Prot. n. 26116/2025 del 9 maggio 2025.

Premesso che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione del calendario venatorio prospettata e rivista dalla Regione Piemonte è stata ritenuta dall'Istituto, sostanzialmente condivisibile;

Preso atto del parere dell'ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) si ritiene opportuno esprimere nell'ordine le considerazioni di seguito riportate.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Istruttoria ISPRA

Premessa

ISPRA scrive che è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare “in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”. Tuttavia, occorre precisare che detto Ministero non esercita una mera “vigilanza” poiché l’Art. 1 (Costituzione) del medesimo Decreto ministeriale 123 del 2010, al comma 2, recita “L’ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente”. L’Istituto è quindi prioritariamente un ente di supporto tecnico-scientifico per il Ministro vigilante, che fornisce consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica anche ad altre Amministrazioni dello Stato e alle Regioni. Tale precisazione appare necessaria per contestualizzare in modo corretto il parere dell’Istituto nel quadro politico-istituzionale e, peraltro, distinguerlo dal parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale che si esprime sulla stessa materia dei calendari venatori regionali.

ISPRA sostiene, tra l’altro, che per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori “fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell’Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa”. Tuttavia, l’Istituto continua a non tener conto della giurisprudenza secondo cui i K.C. italiani 2021 sono inattendibili e i pareri dell’ISPRA sono generici perché *one site all fits* non tengono conto dei fenomeni nelle diverse realtà regionali (TAR Umbria n. 8/2023; TAR Marche n. 104/2023), così che le Regioni, nel predisporre i propri calendari venatori, legittimamente possono anche far riferimento ai K.C. degli altri Stati Membri. Da notare che la sentenza TAR Marche n. 104/2023 è passata definitivamente in giudicato. Per quanto riguarda il riferimento all’Alta Corte di Giustizia Europea, lo stesso TAR Marche (Sentenza n. 104/2023) precisa: “né ci si può richiamare a risalenti decisioni della Corte di Giustizia, perché le stesse affermano un principio, ma non possono disciplinare i casi concreti che *annualmente vengono portati all’attenzione dei giudici nazionali*”. E sono proprio i casi concreti regionali che ISPRA non valuta specificamente perché “*one site all fits*”.

Parallelamente si può richiamare il Tribunale dell’Unione Europea che, fino dalle sentenze del 27.10.2017 (Causa T-562/15 e Causa T-570/15), ha avuto modo di sottolineare che i dati *Key Concepts* “*non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono tutt’al più costituire, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato [ORNIS] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della Direttiva 2009/147/CE*”.

Tutto ciò premesso si evidenzia che nello stesso parere viene specificato che “ (...) i pareri espressi da ISPRA rivestono valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l’eventuale proposta prolungamento dell’attività venatoria alla prima decade di febbraio)”.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Specie e periodi di attività venatoria

Indicazioni di carattere generale:

ISPRA ritiene che *“per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell’anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell’apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati”, mentre per la caccia in forma vagante “(...) se praticata con l’ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio”.*

Di seguito si riportano una serie di considerazioni tecnico-scientifiche, che su tale argomento confortano la piena correttezza della scelta della Regione Piemonte nell’applicare quanto disposto dall’Art. 18 della L. n. 157/92.

Rispetto al tema del disturbo che sarebbe arrecato alla fauna selvatica dall’attività venatoria al termine della stagione riproduttiva, l’ISPRA non fornisce supporto bibliografico a sostegno della propria tesi o dell’eventuale necessità di una maggior tutela della fauna selvatica in Piemonte. Quanto al disturbo arrecabile attraverso l’impiego dei cani, l’ISPRA stesso *“ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari”, con una evidente incoerenza tra il disturbo con i cani durante la fase di addestramento e durante l’attività di caccia nello stesso periodo.*

Relativamente alla caccia vagante col cane nel mese di gennaio, ma il tema è speculare per il mese di settembre, si riporta ad esempio il pronunciamento del TAR Marche, sentenza n. 271/2017, che ha respinto tale “censura” così motivata: *“Quanto alla caccia vagante nel mese di gennaio, il parere ISPRA si fonda in realtà su considerazioni che riguardano la caccia in sé (in quanto è evidente che la presenza dei cacciatori reca sempre un disturbo alla fauna, a prescindere da quanto lunghi siano i periodi in cui l’attività venatoria è autorizzata, e che il fenomeno del bracconaggio è in re ipsa un’attività fuorilegge, che può quindi verificarsi a prescindere dal calendario venatorio) e che dunque non appaiono decisive. Il mese di gennaio è comunque ricompreso nell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, per cui non si è in presenza di un divieto normativo”.* Divieto normativo che non sussiste evidentemente nemmeno per il mese di settembre, segnatamente dalla terza domenica.

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza, non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1° ottobre si possa o debba considerarsi di scarsa efficacia l’azione della vigilanza sull’attività venatori: non è emerso dai dati raccolti, che gli Organi competenti in materia di vigilanza abbiano richiesto particolari esigenze specifiche nel periodo sopra indicato.

Per quanto riguarda la potenziale interferenza dell’apertura generale della caccia alla terza domenica di settembre con la riproduzione, si ritiene non sussistano i presupposti per attuare i suggerimenti formulati dall’ISPRA, per i motivi di seguito esposti.

Il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della propria tesi di principio dell’apertura generale della caccia al 1° ottobre, tali da dimostrare un effetto negativo dell’apertura della caccia alle specie consentite dalla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti specifici alla realtà faunistica e territoriale del Piemonte.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

- **Colombaccio** *Columba palumbus*:

Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (di seguito CTFVN) ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA consente il prelievo alla specie esclusivamente a partire dalla terza domenica di settembre, ma ritiene non sussistano elementi tecnici atti a giustificare l'anticipazione dell'attività venatoria al 1° settembre negli ATC, AFV e AATV di pianura.

La Regione Piemonte ripropone il prelievo in preapertura su 8 giornate fisse di settembre, antecedenti alla data di apertura generale della caccia, esclusivamente da appostamento temporaneo e con anticipo della chiusura, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/92. Tale scelta risulta coerente con :

- le Linee guida di ISPRA per la stesura dei calendari venatori.

Le stesse considerano la specie in buono stato di conservazione, nidificante ampiamente in Italia, a partire dal comparto alpino e lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori; per la quale evidenzia che *“si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali”* ed infine *“il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.”*

- *il nulla osta* alla preapertura espresso dall'ISPRA nel parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024 di seguito riportato <<...Invece nulla osta sia alla preapertura della caccia a Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia e Colombaccio, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 c. 2, della LN 157/92, sia all'apertura della caccia al 17 settembre a Colombaccio, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia...>>.

In Regione Piemonte, il Colombaccio risulta una specie in forte aumento numerico ed in estensione dell'areale di distribuzione. Tali elementi hanno contribuito alla scelta di prevederne la “preapertura” supportati dalla necessità di attuare misure nei confronti di quelle colture (girasole e soia, in particolare) che ad inizio settembre sono in piena maturazione e costituiscono fonte di alimentazione per il colombaccio con un importante impatto e danni alle stesse.

La caccia in preapertura interessa unicamente la zona faunistica di Pianura, in particolare le Province di Alessandria, Asti, Vercelli e Novara ed in subordine alcune aree del torinese e cuneese.

Merita inoltre evidenziare che la scelta di attuare o meno la “preapertura” viene lasciata ai singoli Organismi di gestione di Pianura (ATC - AFV – AATV), deputati al rimborso economico dei danni arrecati dalla specie in oggetto alle colture agricole.

Gli Organismi di Gestione che non intendono praticare la “preapertura” sono tenuti a comunicare attraverso i propri siti istituzionali le motivate esigenze ambientali, territoriali e faunistico gestionali che giustifichino la mancata preapertura. Resta inteso che laddove venga effettuata la scelta

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

gestionale della preapertura, la chiusura della caccia alla specie dovrà essere prevista , con lo stesso anticipo, nel mese di gennaio, mantenendo il numero di potenziali giornate di caccia all'interno del periodo consentito dalla Legge nazionale.

Si ribadisce che la scelta di effettuare la preapertura ad inizio settembre è già stata attuata nelle precedenti stagioni venatorie (dal 2020 ad oggi) sempre con parere favorevole da parte di ISPRA.

Nel quadriennio in cui la Regione Piemonte ha optato per questa scelta, non si è rilevata alcuna problematica in termini di impatto sulla specie, che continua a riportare un trend positivo associato ad una diminuzione delle richieste di risarcimento danni dalle imprese agricole.

Per quanto riguarda i potenziali impatti della caccia al Colombaccio durante la terza decade di gennaio si evidenzia che in regione Piemonte il prelievo di tale specie è assolutamente trascurabile (nella stagione venatoria 2024-2025 sono stati abbattuti 74 capi su 7764 con una percentuale pari allo 0,9% dell'intero carniere regionale) e pertanto risulta superfluo prevedere l'obbligo degli appostamenti in tale decade.

- Lepre comune *Lepus europaeus*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

L'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre.

Il posticipo dell'apertura del prelievo venatorio alla specie non prima dell'inizio di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, come suggerito dall'ISPRA, avrebbe scarsissimo impatto pratico. Infatti, la lepre è specie che presenta un lungo periodo riproduttivo (da inizio gennaio a inizio di ottobre – con l'autunno la specie entra in diapausa riproduttiva), ma la presenza di una coda riproduttiva nel bimestre settembre-ottobre è trascurabile poiché tali nascite sono numericamente esigue, difficilmente la prole sopravvive sino alla stagione venatoria (la stima di questi valori in Italia è rispettivamente del 4,58% e dell'1,16% - De Marinis *et al.*, 2008); inoltre, raramente gli ultimi nati giungono sino alla stagione invernale (come si può riscontrare nel momento delle catture per fini di ripopolamento). Si rileva inoltre che posticipare il prelievo ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha scarsissimo impatto in considerazione del fatto che nel bimestre settembre - ottobre ("Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 prot. 21930/T-A 11) si verificano meno del 5 per cento delle nascite. D'altra parte, è noto che la lepre caratterizza il proprio ciclo biologico secondo una strategia riproduttiva fondata su un'elevata fertilità (De Marinis *et. al.*, 2007) poiché la sopravvivenza della prole è mediamente bassa (Tab. 1).

Reference	Estimated leveret survival	Method for survival estimation	Country
Abildgård et al. 1972	56% (♂)/44% (♀)	Capture-mark-recapture models No mammalian predators at the study site	Denmark
Marboutin and Peroux 1995	47% (♂)/24% (♀)	Capture-mark-recapture models	France
Pépin 1989	25–50%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	France
Hansen 1992	19–31%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Denmark
Pielowski 1981	23%	Captures	Poland
Marboutin et al. 2003	14–29%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	France
Frylestam 1980	16–27%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Sweden
Wasilewski 1991	6.2–14.4%	Age distribution in hunting bag	Poland
Möller 1977	5–33%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	Germany

Tabella 1. Tassi di sopravvivenza giovanile durante l'intera stagione riproduttiva come riportato in letteratura (Karp and Gehr, 2020).

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

La Regione Piemonte per la salvaguardia della specie, nell'ambito dell'autonomia gestionale degli ATC e CA, consente nelle prime due settimane di caccia la riduzione dell'orario giornaliero di caccia, posticipando e anticipando rispettivamente l'inizio e la fine della giornata venatoria di un'ora.

Inoltre, l'inizio congiunto del prelievo nei confronti delle altre specie classiche di piccola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa, a cui si può aggiungere la minilepre), consente di ripartire la pressione venatoria su più specie.

Infine, si considera l'ampia presenza e la distribuzione capillare su tutto il territorio regionale di istiti faunistici protetti in grado di garantire un livello soddisfacente di conservazione delle popolazioni di lepre.

A questo si aggiunge che la Lepre europea è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "*Least Concern*" della lista rossa IUCN; il suo stato di conservazione sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale.

- Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus*:

Il CTFVN ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

Secondo la IUCN *RedList Oryctolagus cuniculus (European Rabbit)* (iucnredlist.org) il coniglio selvatico è classificato "*Endangered*", ma solo nel territorio di autoctonia (Penisola Iberica). Altrove, quindi anche in Piemonte, il coniglio selvatico è specie esotica invasiva, introdotta dall'uomo in epoca storica e in certi casi impropriamente "naturalizzata".

Generalmente il coniglio selvatico è considerato una "*pest species*": basti pensare all'Australia, alla Nuova Zelanda, etc. Tale status di specie problematica è chiaramente enunciato nella motivazione (rationale) della IUCN *RedList*, che classifica appunto la specie "*Endangered*": "*The European Rabbit is a widespread colonizer and is considered a pest outside its natural range, where eradication of the rabbit is priority for conservation (Cooke 2014, Cooke, Flux and Bonino 2018). However, only the natural range of Spain, Portugal, and southern France are considered in this global assessment. Assessment of the European Rabbit is filled with contradictions (Lees and Bell 2008, Delibes-Mateos et al. 2011). The European Rabbit is an important game species in Spain, Portugal and France, and the agriculture sector considers the species a pest (not a typical situation for a putatively Threatened species).* © The IUCN Red List of Threatened Species: *Oryctolagus cuniculus* – published in 2019. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T41291A170619657.en> .

Quindi anche per il Piemonte il coniglio selvatico è da considerarsi una specie para-autoctona, da attenzionare per i danni che arreca soprattutto alle colture, rappresentando altresì un *reservoir* per i virus della Mixomatosi e dell'RHD, dell'RHD2, con conseguenti rischi per la cunicolo coltura .

Inoltre, occorre considerare che la fenologia riproduttiva del coniglio selvatico è simile a quella della lepre europea, ma soprattutto in ambiente Mediterraneo le nascite tendono a ridursi quasi del tutto già in agosto (De Marinis et al., 2003).

Si ritiene, quindi, possibile consentirne il prelievo venatorio dal 21 settembre 2025, anche considerando:

- che l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre;

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

- che il periodo di caccia ancora oggi previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare (ISPRA - Franzetti e Toso, 2008);
- che trattandosi di specie para-autoctona è necessario controllarne l'espansione della specie in Piemonte;
- l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

- Minilepre *Sylvilagus floridanus*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

Poiché si tratta di un *taxon* alloctono, ISPRA non ritiene vi siano i presupposti per un suo inserimento nell'elenco delle specie cacciabili nel corso della stagione 2025/26. Tuttavia, ISPRA non contempla il fatto che la "minilepre" è una specie cacciabile ai sensi dell'art. 18, c.1, l.a) e questo è, evidentemente, un motivo sufficiente per inserire la specie nel calendario venatorio 2025/26. Documento, quest'ultimo, che ovviamente non tratta il tema del controllo delle specie alloctone, ma si pone in sinergia con l'azione di contrasto complessiva messa in atto dalla Regione Piemonte nei confronti di questa specie.

- Pernice rossa *Alectoris rufa* e Starna *Perdix perdix*:

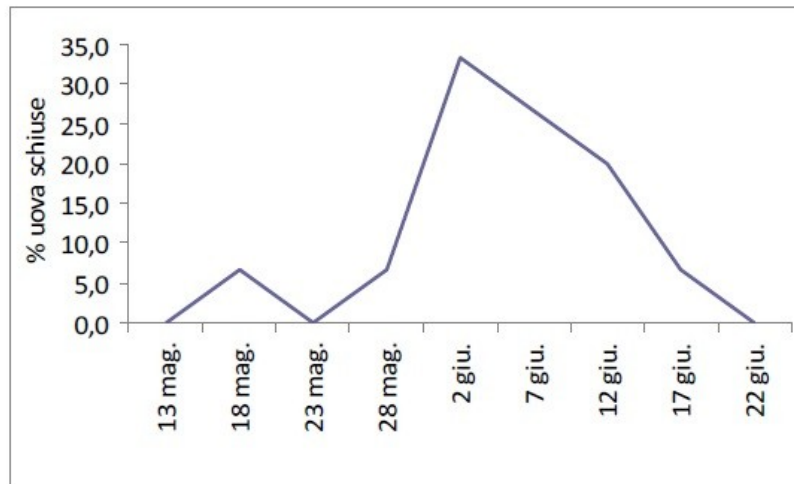
Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

La pernice rossa ha un periodo riproduttivo indicato dal documento KC fino alla seconda decade di agosto (20 agosto), per cui l'apertura della caccia al 21 settembre è perfettamente compatibile con la legislazione nazionale, regionale ed europea. Il parere ISPRA indica che la possibilità di esercitare la caccia alla pernice rossa, "(...) va subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali" e "piani di prelievo conservativi". La scelta della Regione Piemonte risulta pienamente coerente poiché il prelievo è, eventualmente, previsto "(...) in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale" e per un periodo limitato (dal 21 settembre al 10 novembre ed al 13 dicembre, eventualmente nelle sole AFV, rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 157/92).

La Starna ha la fine della riproduzione stabilita dal documento KC nell'ultima decade di settembre, per cui si verifica una ipotetica sovrapposizione per 10 giorni. I dati sulla fenologia riproduttiva nell'Italia settentrionale sono quelli citati da Trocchi *et al.*, 2016, esposti nella figura sottostante.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA



Periodo di schiusa delle uova di Starna recuperate in provincia di Bologna (549 uova, periodo 1970-1989).

Si osserva come le schiuse iniziano generalmente a fine maggio e si concludono a fine giugno. Il periodo di dipendenza dei giovani è di 60 giorni (KCD 2021). Di conseguenza, sulla base di questi dati, ad inizio settembre la fase riproduttiva tutelata dai KC è conclusa ad eccezione di possibili covate di sostituzione tardive, che non possono essere considerate la regola su cui basare le scelte di gestione.

In ogni caso, si fa presente che in Piemonte non esistono popolazioni autosufficienti di starne in aree di caccia, mentre le presenze sono tutte frutto di piani d'immissione, per cui con l'apertura della caccia al 21 settembre non si verifica di fatto alcun impatto su popolazioni naturali della specie. Inoltre, il prelievo venatorio è consentito solo nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, invariabili in base alla data di apertura della caccia, approvati dalla Giunta regionale.

Da ultimo, occorre rilevare come il nomadismo venatorio costituisca di fatto un fenomeno con radici nella tradizione venatoria del Piemonte e delle Regioni ad esso confinanti, tale da uniformare, per tale specie, la data di apertura alla terza domenica di settembre.

- Quaglia *Coturnix coturnix*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

ISPRA non fornisce argomentazioni tecnico-scientifiche che giustifichino il posticipo dell'apertura al 2 ottobre. La caccia in Regione Piemonte si svolge con i limiti di prelievo proposti da ISPRA nella propria Guida alla Stesura dei Calendari Venatori, e in tutti i pareri degli ultimi anni cioè 5 capi al giorno e 25 annuali. La specie è classificata "*Near threatened*" in Europa e "*Least concern*" a livello globale, si tratta di definizioni entrambe al di fuori di quelle a rischio. Il riferimento di ISPRA al Piano di Gestione Europeo appare poco comprensibile, poiché questo documento prevede che la caccia sia svolta in modo sostenibile, e la Regione Piemonte applica da sempre i limiti di prelievo indicati da ISPRA, oltre ad accogliere la proposta di chiusura al 31 ottobre. Si fa inoltre presente che la popolazione italiana nidificante di quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine

(<https://natureart12.eionet.europa.eu/article12/summary?>

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

[period=3&subject=Coturnix+coturnix&reported_name=](#)).

Ciò dimostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre in Italia e nella Regione Piemonte non ha causato effetti negativi alla conservazione della popolazione nidificante italiana.

- **Germano reale** *Anas platyrhynchos*, **Alzavola** *Anas crecca*, **Marzaiola** *Spatula querquedula*, **Canapiglia** *Mareca strepera*, **Fischione** *Mareca penelope*, **Codone** *Anas acuta*, **Folaga** *Fulica atra* e **Gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus*

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA espone la proposta di posticipare l'apertura della caccia al 2 ottobre rispetto al 21 settembre. La data del 21 settembre quale apertura della caccia è del tutto legittima secondo la direttiva 147/2009/CE e la legge 157/92 e la legge regionale 05/2018 per le seguenti ragioni:

- come risulta da pubblicazioni scientifiche e i dati di inanellamento ¹, in Piemonte il germano reale può essere considerato specie stanziale come anche confermato da IUCN (<https://www.iucnredlist.org/species/22680186/155457360#geographic-range>). Questi dati supportano la scelta gestionale della Regione Piemonte .
- Le specie **germano reale**, **folaga**, **gallinella d'acqua**, nidificanti regolari in Piemonte, hanno date di fine riproduzione secondo il documento KC 2021 che vanno dall'ultima decade di luglio all'ultima di agosto, cioè precedenti il 21 settembre; di conseguenza l'apertura della caccia a tale data non si sovrappone nemmeno per un giorno al periodo riproduttivo.
- Le specie **alzavola**, **marzaiola**, **canapiglia**, nidificanti irregolari in Piemonte, hanno anch'esse date di fine riproduzione comprese tra l'ultima decade di luglio e la prima di settembre, quindi precedenti il 21 settembre; di conseguenza l'apertura della caccia a tale data non si sovrappone nemmeno per un giorno al periodo riproduttivo. Si fa presente inoltre che la migrazione pre-riproduttiva di queste specie si svolge già dalla metà di agosto; quindi, alla data del 21 settembre la Regione Piemonte ospita significativi contingenti migranti appartenenti alle abbondanti popolazioni nidificanti nel Nord-Est Europa e in Russia.
- Le specie **fischione** e **codone** non nidificanti in Piemonte, sono anch'esse fuori dal periodo riproduttivo alla data del 21 settembre secondo il documento KC 2021. Ne consegue che l'inizio della stagione venatoria al 21 settembre rispetta la direttiva 147/2009/CE e la legge 157/92 nonché la legge regionale 05/2018. A tale data la Regione Piemonte ospita solo

¹ Fasano S.G., Tamietti A., Ferro G., Bandini M., Tibaldi B. & Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani, 2018. L'attività di inanellamento a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta: anni 1974-2016. Parte I. Generalità e nonPasseriformi. Tichodroma, 8. Pp. 313 + VIII. Fasano S.G., Tamietti A., Ferro G., Bandini M., Tibaldi B. & Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani, 2018. L'attività di inanellamento a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta: anni 1974-2016. Parte II. Passeriformi e Ricatture. Tichodroma, 9. Pp. 531 + VI.

.Gruppo Piemontese Studi Ornitologici, 2024. Resoconto Ornitologico per la Regione Piemonte – Valle d'Aosta Anno 2023. Progetti coordinati. (Redattori: M. Pavia, G. Alessandria, F. Carpegna, M. Cucco, M. Della Toffola, I. Pellegrino, A. Tamietti, S.G. Fasano). Tichodroma, Numero 14 – Dicembre 2024.

.Gruppo Piemontese Studi Ornitologici, 2024. Resoconto Ornitologico per la Regione Piemonte – Valle d'Aosta Anni 2016-2022. Progetti coordinati. Tichodroma, Numero 13 – Dicembre 2023

.GBIF.org (27 March 2025) GBIF Occurrence Download: <https://doi.org/10.15468/dl.tg5sbf>
<https://www.medwaterbids.net/page.php?id=46>

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

contingenti migranti in periodo post-nuziale, provenienti dall'Europa nord-orientale e dalla Russia.

La Regione Piemonte ha stabilito la chiusura al 31 gennaio 2026 per tutte le specie sopra elencate e ciò, come riconosciuto da ISPRA, adempie a quanto previsto al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE in merito all'importanza di prevedere la data di chiusura della stagione per gruppi di specie simili o che frequentano gli stessi ambienti.

In relazione alla data d'inizio della migrazione prenuziale e della data di chiusura della stagione venatoria delle singole specie si fa presente quanto segue:

- Per la specie **germano reale** la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevede vari paragrafi dedicati (es. 2.7.12) in cui stabilisce che, vista l'abbondanza della specie e la presenza di popolazioni stanziali con periodo riproduttivo particolarmente esteso (com'è il caso della Regione Piemonte), sia preferibile adeguare la data di chiusura della caccia del germano reale a quella delle altre specie, meno abbondanti di questo, anche al fine di distribuire la pressione venatoria in modo più equilibrato.

- Per la specie **alzavola** è necessario fare presente che il KC oggi vigente (terza decade di gennaio), condiviso da Ministero Ambiente e Agricoltura e su valutazione tecnico scientifica di ISPRA, ha portato alla proposta di posticipare di una decade le date di inizio della migrazione primaverile da gen2 a gen3, accolta dalla Commissione Europea. Inoltre, lo studio con telemetria satellitare, coordinato dal CIRSEMAF e Università degli Studi di Pisa, le cui risultaze hanno visto due pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste di ornitologia internazionali² dimostrando che in Italia le alzavole svernanti, inclusi soggetti marcati in Italia settentrionale, iniziano la migrazione prenuziale in febbraio. Altresì non risultano ricatture dirette di alzavole inanellate in Italia e riprese in Italia o all'estero che dimostrino spostamenti in direzione della migrazione prenuziale in gennaio (Serra & Marcon, 2018).

Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d'inizio della migrazione prenuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include il nord Italia cominciano nel mese di febbraio (<https://www.eurobirdportal.org/>). Ne consegue che la data di chiusura al 31 gennaio 2026 è precedente all'inizio della migrazione e quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE.

La Regione Piemonte ha stabilito che nel periodo 19-31 gennaio la caccia sia consentita solo il mercoledì e la domenica; quindi, solo due giornate fisse di caccia su 11 giorni. Questa regola determina una forte riduzione del disturbo segnalato da ISPRA.

Pertanto l'insieme di tali motivazioni e in accordo con la Guida della Commissione Europea che disciplina la caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE, la chiusura della caccia all'alzavola può ritenersi sostenibile.

- Per le specie **fischione**, **marzaiola**, il periodo della migrazione prenuziale comincia, come da documento Key Concepts 2021, successivamente alla data del 31 gennaio e, quindi, non si verifica alcuna sovrapposizione fra la stagione venatoria e la migrazione prenuziale, ottemperando ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.
- Per la specie **codone**, l'analisi trans-nazionale esposta dalla Commissione Europea nel

² (Giunchi et al., 2018, Cerritelli et al., 2020)

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

nuovo documento *Key concepts* 2021, stabilisce testualmente che la migrazione prenuziale della specie ha inizio in Africa in febbraio, in Europa occidentale nel tardo febbraio e in marzo nel resto d'Europa. L'Italia è un paese UE dell'Europa occidentale, quindi la Commissione smentisce i dati ISPRA e conclude, in base all'analisi comparata di tutti i dati, che la migrazione del codone ha inizio in febbraio e non in gennaio. Si fa inoltre presente che uno studio di ISPRA con telemetria satellitare svolto nella Regione Veneto ha confermato che le partenze per la migrazione prenuziale hanno luogo in febbraio come di seguito esposto. Secondo quanto riportato nella "Relazione di attività: periodo 01/12/2020-30/11/2021" del Contratto Morosina-ISPRA "Ampliamento delle basi conoscitive sulle comunità ornitiche in migrazione e svernamento nelle zone umide dell'Alto Adriatico: il Codone Anas acuta quale modello di studio", a cura di Alessandro Franzoi di ISPRA (Area di Ricerca Avifauna Migratrice) la data più precoce d'inizio migrazione prenuziale, è stata il 12 febbraio (pag.20) quindi due decenni dopo quella indicata da ISPRA nel KCD 2021. In particolare, un campione di 10 codoni marcati nell'autunno 2021 e uno nel febbraio 2021 hanno dimostrato che alla data del 25 gennaio 2022 (terza decade) si trovavano ancora tutti in Laguna di Venezia (pag. 19 figura 15). Inoltre, la recentissima pubblicazione Migration "Migration Atlas of european species of Palearctic Anatidae with the population outline" (From The Data of The Bird Ringing Centre of Russia), che ha analizzato 7.370 ricatture di codoni presenti nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenuziali della specie si verificano in febbraio e non in gennaio (Kharitonov, 2024).

- Per le specie **canapiglia, folaga e gallinella d'acqua**, che hanno KC nella terza decade di gennaio, la caccia fino al 30 gennaio 2025 è legittima attraverso l'utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e utilizzata anche da ISPRA da due anni nei pareri per il tordo bottaccio e l'alzavola. In merito a questo aspetto, si fa presente che ISPRA cade in contraddizione, nel contempo legittima l'utilizzo della decade di sovrapposizione per l'alzavola proponendo la chiusura al 20 gennaio, e non lo prevede per canapiglia, folaga e gallinella d'acqua. ISPRA nell'espressione del parere sembra ignorare che l'applicazione della decade di sovrapposizione è legittimata senza alcun problema sia dalla Commissione Europea, sia dal Ministero dell'Ambiente in vari documenti. Infatti, nelle procedure EU PILOT (peraltro mai sfociate in infrazioni) la Commissione non ha mai rilevato alcun elemento negativo per le specie cacciate con stagioni che includono la decade di sovrapposizione, così come il Ministero dell'Ambiente ha sempre preso posizioni (es. esercizio del potere sostitutivo) che legittimavano la decade di sovrapposizione. Infatti, tale decade rappresenta un punto di equilibrio che compensa la variabilità inter-annuale che può verificarsi a causa di vari fattori nell'avvio della migrazione prenuziale, non essendo ovviamente possibile stabilire questa data ogni anno. Infine per la folaga risultati recentissimi di uno studio compiuto con telemetria satellitare e GPS/GSM che dimostrano che i movimenti migratori prenuziali hanno inizio in febbraio (Giunchi, 2024).

in merito alla canapiglia il recentissimo Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia) riguardante i dati di inanellamento e ricatture dirette di tutta Europa incluso il bacino del Mediterraneo, stabilisce che la migrazione prenuziale in Europa meridionale ha

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

inizio in marzo, mentre in altri territori in febbraio. Nessun dato sostiene l'inizio della migrazione in gennaio (Kharitonov, 2024). Secondo questa recentissima fonte la specie è quindi fuori dalla migrazione prenuziale alla data del 31 gennaio. La specie è inoltre cacciabile attraverso l'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE e legittimata dal parere del CTFVN.

La scelta della Regione Piemonte di porre limitazioni alle giornate di caccia agli anatidi in gennaio ancorchè di limitarne il prelievo nella sola forma dell'appostamento temporaneo, riduce il prelievo e il disturbo paventato da ISPRA nelle zone umide.

Inoltre, il territorio piemontese è occupato per una percentuale elevata di aree protette a totale divieto di caccia, in particolare in zone umide, che rendono l'attività venatoria sostenibile nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione europea e italiana.

I dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici svernanti in Italia (2009-2018) dimostrano un incremento per le specie alzavola, fischione, codone, canapiglia, germano reale e moretta (Zenatello et al., 2020), e ciò è avvenuto in un periodo in cui le regioni italiane hanno mantenuto la data di chiusura della caccia al 31 gennaio. Questo risultato conferma che la stagione venatoria fino alla fine di gennaio permette la conservazione favorevole delle specie acquatiche cacciabili.

- Beccaccino *Gallinago gallinago*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

Il beccaccino inizia la migrazione prenuziale nella prima decade di febbraio.

La chiusura della caccia al 31 gennaio, così come argomentato per gli anatidi e i rallidi, non prevede alcuna sovrapposizione tra la stagione venatoria e la migrazione prenuziale, ottemperando in tal senso ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.

Inoltre, la Regione Piemonte ha stabilito che la caccia a questa specie in gennaio sia consentita solo entro 100 metri dalle zone umide, escludendo dall'attività venatoria un'ampia porzione di territorio regionale.

- Beccaccia *Scolopax rusticola*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni, alla proposta di calendario venatorio per tale specie

ISPRA

Le pubblicazioni scientifiche³, l'analisi dei carniere, il raffronto tra l'entità del prelievo compiuto in

³ Fasano S.G., Tamietti A., Ferro G., Bandini M., Tibaldi B. & Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani, 2018. L'attività di inanellamento a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta: anni 1974-2016. Parte I. Generalità e nonPasseriformi. Tichodroma, 8. Pp. 313 + VIII. Fasano S.G., Tamietti A., Ferro G., Bandini M., Tibaldi B. & Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani, 2018. L'attività di inanellamento a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta: anni 1974-2016. Parte II. Passeriformi e Ricatture. Tichodroma, 9. Pp. 531 + VI. Massa B., 2024. Long-term trend of Italian breeding forest birds and comparison with the other Mediterranean peninsulas. Biogeographia – The Journal of Integrative Biogeography 2024, 39 (1): <https://doi.org/10.21426/B639162588>

Portale Caccia - Danni da fauna selvatica e attività venatoria (NEMBO)
GBIF.org (27 March 2025) GBIF Occurrence Download: <https://doi.org/10.15468/dl.tg5sbf>

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Regione Piemonte e le stime delle popolazioni complessive migratrici, supportano la scelta gestionale, anche alla luce di un prelievo limitato in Piemonte di fatto stimabile in solo 1,05% della popolazione totale europea.

Si rileva che ISPRA, diversamente dai pareri degli anni scorsi, non fa più riferimento allo stato di conservazione della beccaccia, evidentemente convergendo sulla posizione espressa dalla Regione Piemonte riguardante lo *status* favorevole della specie, confermato a tutti i livelli: globale, europeo, unionale e italiano. Si tratta di un aspetto importante, poiché testimonia come le modalità di caccia sino ad oggi adottate in Italia e in Piemonte siano risultate compatibili con la conservazione della specie. D'altra parte, ciò trova concordanza con l'incidenza relativamente modesta del prelievo venatorio attuato in Italia sulla popolazione di riferimento europea, pari all' 1,19% (Sorrenti e Trocchi, 2023), un dato considerato sovra-stimato per una specie come la beccaccia, le cui popolazioni in transito o svernanti in Italia presentano un areale riproduttivo euro-asiatico.

Il consiglio avanzato da ISPRA, di una *“chiusura della caccia al 31 dicembre 2025 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta”*, appare quindi non adeguatamente motivato e contraddittorio. Infatti, l'Istituto “[...] esprime apprezzamento per l'intenzione dichiarata da codesta Amministrazione di prevedere l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione anticipata del prelievo della beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo invernale (‘ondate di gelo’), tale da prevenire l'eventuale vulnerabilità della specie nei periodi in cui potrebbero verificarsi le avversità climatiche.

Per quanto attiene l'osservazione effettuata in relazione alla migrazione prenuziale si fa presente quanto segue:

- come nel caso del codone, utilizzando un approccio transnazionale come richiesto dalla Direttiva 147/2009/CE CE (punto 4 dei Considerando), la Commissione europea afferma testualmente: *“la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove”*. Escludendo l'inizio della migrazione in gennaio, di fatto la Commissione Europea smentisce il dato KC italiano poiché è evidente che l'Italia appartiene ai Paesi mediterranei. Questa conclusione della Commissione europea è anche confermata dai risultati della ricerca di McKinlay e colleghi con la telemetria satellitare e GPS/GSM da cui si evince che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono a partire dall'ultima decade di febbraio (McKinlay *et al.*, 2023, McKinlay & Rubolini, 2024). Si fa presente che la metodologia satellitare e GPS/GSM consente di tracciare precisamente gli spostamenti degli individui, distinguendo eventuali erratismi dalla vera e propria migrazione.
- I risultati complessivi della telemetria satellitare sono stati analizzati quest'anno ai fini di un poster accettato e in via di presentazione al XXII Congresso Nazionale di Ornitologia 2025, che si terrà a Lecce nel settembre 2025. È importante sottolineare che la telemetria satellitare e GPS-GSM consente di localizzare gli individui marcati con cadenza da giornaliera a ogni tre-quattro giorni; quindi, permette di tracciare con precisione gli

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

spostamenti e di distinguere i movimenti erratici invernali non migratori da quelli di migrazione vera e propria. Questa recente analisi complessiva comprende ben 101 partenze per la migrazione prenuziale e il risultato dimostra che la partenza più precoce è avvenuta il 12 febbraio, mentre la media delle partenze è il 12 marzo.

- Dati specifici riferiti alla Regione Piemonte: dal 2020 al 2024 sono state identificate le date di partenza per la migrazione prenuziale di 6 soggetti marcati nel Parco La Mandria a Torino, che si inseriscono nel progetto a livello italiano che ha coinvolto più di 40 individui. La data di partenza più precoce è stata il 4 marzo, cioè circa 50 giorni dopo la seconda decade di gennaio, data indicata dal vigente KC 2021.
- Dati specifici riferiti alla Liguria: nel periodo 2020-2024 sono state identificate le date di partenza di 9 soggetti marcati in questa regione confinante e anche in questo caso la data più precoce di partenza è stata il 4 marzo.
- Questi risultati confermano quanto emerso anche dalla pubblicazione di Tedeschi *et al.*, 2019 “*Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock*”, Current Zoology.
- Un altro studio italiano recentissimo, pubblicato su rivista internazionale, conferma ancora una volta che l’inizio della migrazione prenuziale in Italia avviene nell’ultima decade di febbraio (Tuti *et al.*, 2023).
- Il CTFVN ammette la chiusura della caccia al 30 gennaio con la raccomandazione dell’applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, e la Regione Piemonte ha adempiuto a questa richiesta, con l’utilizzo dei dati scientifici a supporto sopra indicati.

L’analisi complessiva della letteratura scientifica, del documento KC 2021 e delle conclusioni della Commissione europea, dei dati più recenti riferiti anche alla Regione Piemonte, dimostra che in gennaio non si verifica alcun movimento migratorio, e che l’inizio della migrazione prenuziale avviene in febbraio, di conseguenza la caccia fino al 30 gennaio 2025 è del tutto legittima ai sensi della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.

- Cornacchia nera *Corvus corone*, Cornacchia grigia *Corvus cornix*, Gazza *Pica pica* e Ghiandaia *Garrulus glandarius*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie condizionato.

ISPRA

La Regione Piemonte autorizza la caccia solo da appostamento nel periodo 1-14 settembre. Successivamente a tale periodo la Regione Piemonte consente l’apertura generale della caccia,

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

con le ragioni esposte al punto 2 al paragrafo “*Specie e periodi di attività venatoria - Indicazioni di carattere generale*”. Si ribadisce che ISPRA non supporta con dati scientifici la proposta di permettere la caccia, nel mese di settembre, solo da appostamento.

Anche per le specie cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia viene consentito il prelievo in preapertura anticipata, solo da appostamento temporaneo, su otto giornate fisse di settembre antecedenti alla data di apertura generale della caccia e, successivamente dal 21 settembre al 31 gennaio nel rispetto dell’arco temporale previsto dalla L. 157/92.

Come il Colombaccio, le specie di corvidi sopra riportate sono classificate “*Least concern*” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. Sono tutte specie valutate in incremento come popolazione nidificante in Italia.

La data di fine periodo di riproduzione e indipendenza della prole indicata nel documento *Key concepts* (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie pertanto non si ha sovrapposizione.

ISPRA nel documento: “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e s.m.i., relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

Sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio.

- **Cesena** *Turdus pilaris*:

Il CTFVN ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

La Regione Piemonte al fine di non andare in contrasto con il comma 1bis dell’art. 18 della legge 157/1992 e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994, ritiene di non prolungare il prelievo oltre al 19 gennaio 2026. In merito alla richiesta di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie con aspetto morfologico simili e/o che frequentano ambienti simili e/o vengono cacciate con modalità analoghe, la Regione Piemonte ha ritenuto mantenere periodi differenti di caccia in considerazione del fatto che su 755 capi abbattuti in Piemonte nella stagione venatoria 2024-2025 solamente 70 risultano abbattuti nella seconda decade di gennaio. Pertanto nel periodo che intercorre tra il 10 ed il 19 gennaio si ritiene che il prelievo sia particolarmente modesto e residuale rispetto al resto della stagione venatoria e quindi irrilevante per la corretta conservazione della specie.

A ulteriore supporto di tale scelta esistono dati specifici e recenti che dimostrano l’assenza di migrazione prenuziale in gennaio e per questo prevedere la chiusura al 19 gennaio 2026, utilizzando il paragrafo 2.7.10 della Guida UE che permette di discostarsi dal dato KC nazionale se

**REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA**

in possesso di dati scientifici a supporto, è giustificato. Di seguito i dati e le pubblicazioni a sostegno:

- Il documento ISPRA per la revisione dei KC, predisposto nel 2018, dimostra chiaramente un inizio dei movimenti migratori in Piemonte in febbraio (pagina 5, figura 7 - Serra *et al.*, 2018).
- Una recentissima pubblicazione scientifica riguardante la migrazione prenuziale delle cesene svernanti in Lombardia, eseguita con la tecnologia satellitare, dimostra che le partenze hanno inizio in marzo, mentre in gennaio non si verifica alcun movimento migratorio (McKinlay *et al.*, 2023).
- I dati della distribuzione degli inanellamenti avvenuti in Piemonte, riguardanti 1.198 individui, dimostrano che nel mese di gennaio, in progressione simile da dicembre si ha una diminuzione delle catture, mentre nel mese di febbraio si ha una ripresa costante, con picco in marzo. Ciò conferma che la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio e non in gennaio (Fasano *et al.*, 2018).
- Il sito internazionale Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione europea per la revisione dei KC, dimostra che nel quadrante geografico che include il Piemonte il numero delle celle occupate è costante fino alla fine di febbraio, quando si verifica una progressiva diminuzione. Nel quadrante a Nord-Est si ha un aumento dalla metà di marzo in poi e ciò supporta la conclusione che gli spostamenti migratori prenuziale hanno inizio nel tardo febbraio-inizio marzo <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000>.
- La Guida ISPRA alla Stesura del Calendari Venatori, ma modificata, riporta testualmente che la migrazione prenuziale della cesena ha inizio in febbraio ed è coerente con i dati KC dei Paesi confinanti o di latitudine simile.
- Il CTFVN ammette la chiusura della caccia al 30 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, e la Regione Piemonte ha adempiuto a questa richiesta, con l'utilizzo dei dati scientifici a supporto sopra descritti.

- Allodola *Alauda arvensis*:

Il CTFVN ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

La Regione Piemonte si adegua a quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale approvato il 15 febbraio 2018, che prevede 10 capi giornalieri per cacciatore e 50 annuali.

La Regione Piemonte, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale, ha provveduto a finanziare la realizzazione di miglioramenti ambientali negli agro-ecosistemi previsti nelle misure del piano

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

nazionale dell'Allodola (mantenimento delle stoppie in autunno/inverno, incentivazione dell'agricoltura biologica e delle pratiche di coltivazione estensiva con regolamento sui tempi di tagli e sfalci, semina di prati a sfalcio tardivo nelle aree di pianura, con durata almeno biennale in rotazione) per oltre 43.000 ettari di SASP e per un ammontare di euro pari a 12.162.199,00 nel solo 2023.

La proposta ISPRA di riduzione dei limiti di prelievo non è condivisa poiché oltre a non essere stabilito nel piano un legame tra le azioni di miglioramento ambientale e la modifica dei limiti stabiliti, Regione Piemonte ha provveduto ad ottemperare all'obiettivo primario del Piano attraverso il finanziamento di azioni di miglioramento dell'habitat per l'allodola come sopra indicato.

- Volpe *Vulpes vulpes*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie.

ISPRA

Si ritiene possibile consentire il prelievo venatorio della volpe dal 21 settembre 2025, in considerazione che:

- l'art. 18, comma 1) della legge n.157/92 consente la caccia alla specie dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- il periodo di caccia ancora oggi previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico (ISPRA - Franzetti e Toso, 2008);
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.
- I metodi di stima delle popolazioni volpine sono ben conosciuti e standardizzati, il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni.

- Coturnice *Alectoris graeca*, Fagiano di Monte *Lyrurus tetrix* e Pernice bianca *Lagopus muta*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tali specie, fermo restando per la pernice bianca i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

In regione Piemonte questi sono stati adottati con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e DGR n. 55-7222 del 12/07/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54- 7409 del 7/4/2014 e s.m.i."

ISPRA

La Regione Piemonte, attraverso le "LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO E LA RICOGNIZIONE FAUNISTICA DELLA TIPICA FAUNA ALPINA IN REGIONE PIEMONTE", a suo tempo approvate da ISPRA, gestisce il prelievo di tali specie attraverso l'approvazione di piani numerici, ripartiti per singoli istituti venatori, sulla base di censimenti primaverili ed estivi. Tale modalità operativa garantisce la sostenibilità del prelievo che viene attuato unicamente in quegli

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

istituti venatori dove il prelievo risulta compatibile con lo stato di conservazione della specie.

Le linee guida sono attualmente oggetto di revisione, funzionale al recepimento dei Piani di Gestione Nazionale.

Si pone inoltre in evidenza che la legge regionale 5/2018, art. 12, comma 5 disciplina il prelievo venatorio nella Zona Faunistica delle Alpi in modo particolare e differenziato dalla Giunta regionale al fine di proteggere la fauna alpina. A tale scopo i CA possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, così come previsto dall'art. 9, comma 8. Tale modalità, oltre a legare il cacciatore al territorio, lo responsabilizza anche eticamente, rendendolo partecipe e attento alla tutela della risorsa faunistica, attraverso un prelievo consapevole ed un ruolo partecipativo nel mantenimento degli habitat che ospitano tali specie.

Per quanto riguarda il rischio di contrazione dell'areale di distribuzione sull'Arco Alpino italiano, a causa dei cambiamenti climatici, bisogna in ogni caso rilevare che il *trend* indicato nel Report Art. 12 risulta stabile (S), periodo 1993-2018 (https://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12).

Nella IUCN RedList Europa la pernice bianca è classificata LC (minima preoccupazione), mentre per la Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia (2021) la specie è classificata V (vulnerabile), così come nella Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani (2022), mentre nel Report Art. 12 (inviato alla Commissione UE) il trend dell'areale della specie risulta stabile (S), periodo 1993-2018 (https://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12). Quest'ultimo aspetto rappresenta un dato ufficiale oggettivo per l'Arco Alpino italiano rispetto al rischio di contrazione dell'areale di distribuzione a causa dei cambiamenti climatici, come paventato da ISPRA. Certamente i cambiamenti climatici possono rappresentare uno scenario sfavorevole per questa specie e di ciò occorre tener conto nell'attività di gestione delle popolazioni, proprio attraverso le attività di monitoraggio e di attenta gestione, oltre che di prevenzione di altre fonti di perdite.

Le attività di monitoraggio, pre e post-riproduttivo, messe in atto dalla Regione Piemonte da anni (si veda anche Artuso, 2023. I Galliformi alpini e la Lepre bianca. Sedici anni d'indagine UNCZA sulle Alpi (2006-2021). UNCZA, FldC) consentono di monitorare anche le variazioni di areale della specie, nonché di pianificare l'eventuale prelievo venatorio in modo articolato nelle singole unità di gestione, tenuto conto dei dati di consistenza e dei risultati riproduttivi.

I risultati dimostrano che in un arco temporale pluriennale di 12 anni (2010-2021), in cui la specie è stata oggetto di caccia sull'arco alpino italiano, il numero di giovani/covata rilevato coi censimenti estivi non decresce ma fluttua leggermente intorno a un valore medio di 3,66 (fig. 1).

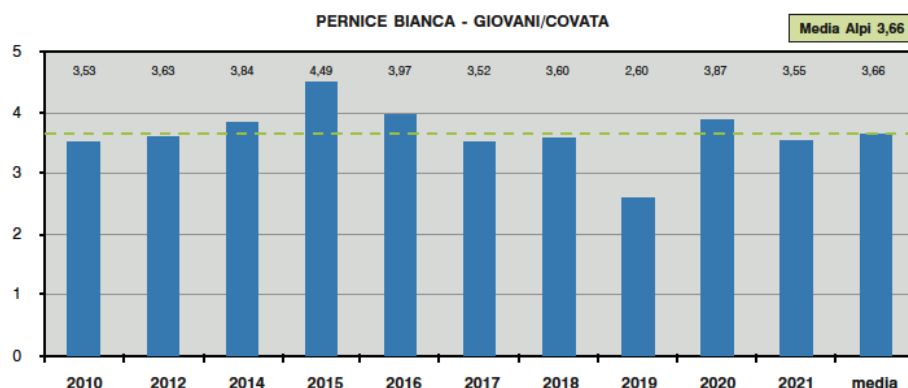


Fig. 1: indici giovani/covata di pernice bianca nell'arco alpino dal 2010 al 2021 (Artuso et al., 2023)

Anche il rapporto giovani/adulti, calcolato in un arco temporale di 17 anni (2006-2021) dimostra

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

fluttuazioni intorno al valore 1,71, con una tendenza alla stabilità (fig. 2).

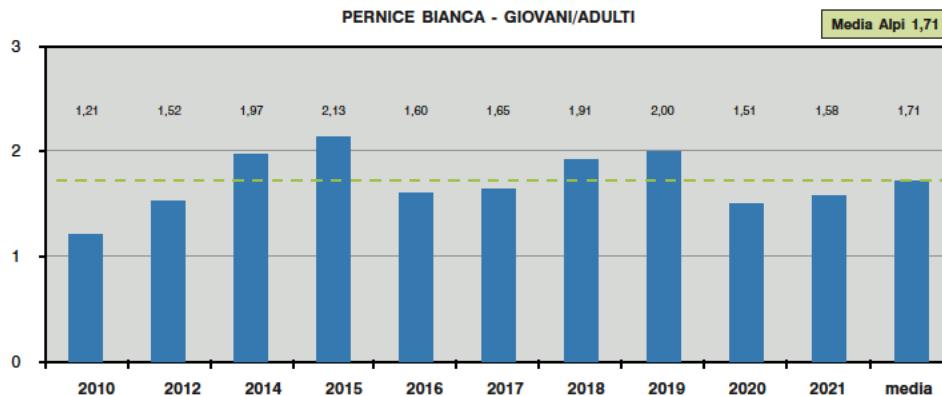


Fig. 2: indice giovani/adulti della pernice bianca sull'arco alpino dal 2010 al 2021.

Questi dati dimostrano che il prelievo venatorio eseguito su censimenti annuali non determina un declino della popolazione, ma che è gestito in modo sostenibile.

Le attività di censimento sono fondamentali per mantenere monitorate le popolazioni di pernice bianca e, nel caso venisse meno l'interesse venatorio ad effettuare i monitoraggi, il rischio potrebbe implicare difficoltà oggettive nell'organizzare i monitoraggi stessi, sicuramente quelli tardo-estivi con i cani da ferma.

Questa rigorosa regolamentazione della gestione delle popolazioni alpine della pernice bianca ha indotto la Commissione europea nel 2014 (EU-PILOT/6955/14/ENVI) a non includere questo Tetraonide nel novero delle specie bisognose di un Piano di gestione nazionale. Nondimeno la specie è protetta ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in tutte le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

Per quanto riguarda la sostenibilità del prelievo, occorre considerare che il prelievo stesso potrà essere previsto "in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa". Inoltre, la Regione adotta idonei sistemi di controllo in tempo reale delle limitazioni di carniere e dei piani di prelievo a livello dei CA e delle AFV.

La specie ha un periodo riproduttivo indicato dal documento KC fino a settembre III, per cui l'apertura della caccia al 1° ottobre è perfettamente compatibile con la legislazione nazionale, regionale ed europea.

- Cinghiale *Sus scrofa*:

Il **CTFVN** ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio per tale specie condizionato

ISPRA raccomanda di limitare il periodo di prelievo per la caccia al cinghiale ai limiti previsti dall'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/92, specificando unicamente l'opzione dal 1° ottobre al 31 gennaio.

La Regione Piemonte prevede un prelievo della specie dal 21 settembre al 21 gennaio e dal 1° ottobre al 31 gennaio 2026 in forma non selettiva, lasciando la facoltà agli Istituti venatori di indicare il periodo prescelto e di comunicarlo alla Regione che, previa verifica di coerenza, prende atto dei periodi comunicati.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Anticipare l'apertura dell'attività venatoria alla terza domenica di settembre, con chiusura al 21 gennaio 2026, rispetta quanto previsto dall'Ordinanza del TAR Piemonte n. 203 del 9.07.2015, a cui non è stata proposto appello "anche in relazione ai danni che possono venirne all'agricoltura" e che lo stesso ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie in questione riporta che: *"Il Cinghiale è considerata una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa International Union for Conservation of Nature (IUCN)"* (così *"Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria"*).

Inoltre preme evidenziare che la Regione Piemonte deve dare attuazione, attraverso il *"Piano Regionale di Interventi Urgenti, per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte). DGR 27 MAGGIO 2024 n. 18-8635/2024/XI"*, al *"Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028"* predisposto dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana attualmente vigente e che cita testualmente (...) *Considerata la grave situazione epidemiologica attuale e la necessità, tra le diverse azioni da mettere in campo per arginare il rischio di diffusione della PSA, anche di ridurre significativamente le presenze di cinghiali, si evidenzia che la letteratura scientifica recente (Pepin et al., 2017; Croft et al., 2020; Vetter et al., 2020; Ko et al., 2023) concorda nel suggerire che per diminuire significativamente il numero di cinghiali in un arco temporale limitato (3-5 anni) è necessario rimuovere annualmente tra il 70% e l'80% della popolazione presente. Se si considera che il numero di cinghiali stimati in Italia si attesta verosimilmente intorno a 1.000.000 - 1.500.000 di capi (stima approssimativa su dati ISPRA), volendo perseguire l'ipotetico obiettivo della rimozione di circa l'80% dei cinghiali stimati presenti sulla penisola, risulterebbe necessario come minimo un incremento del numero di cinghiali prelevati annualmente di circa il 150% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019- 2021 (n=312.676; Sardegna esclusa). La necessità di perseguire l'obiettivo generale di riduzione significativa delle presenze nel breve/medio periodo, da realizzarsi attraverso l'applicazione effettiva dei "Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)" (d'ora in avanti PRIU), e le conseguenti valutazioni in merito all'effettiva perseguibilità di livelli di prelievo così elevati e ai tempi necessari al loro raggiungimento, hanno portato alla definizione di un piano di prelievo di circa 600.000 cinghiali, da rimuovere nel primo anno di attività, prevedendo un incremento del 96% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019-2021. Il piano ha validità quinquennale e l'entità del prelievo sarà rimodulata annualmente, così da poter garantire, anche successivamente, il mantenimento di una pressione di prelievo elevata sulle popolazioni.*

Allegato 1 – Approfondimenti tecnici

Considerazioni sul processo di aggiornamento del Key Concepts Document (KCD) e sulle date di chiusura della stagione venatoria per gli uccelli con particolare riferimento alle specie migratrici

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Si ritiene importante controdedurre questa parte del parere ISPRA perché evidenzia una gestione poco partecipativa messa in atto nel corso dell'iter di revisione dei KC da parte dell'ISPRA stesso e dell'ex MITE (ora MASE).

Sebbene parte della responsabilità dello svolgimento di tale processo siano da attribuire all'ex MITE, ciò non dovrebbe indurre l'ISPRA a esporre in modo non aderente alla realtà lo svolgimento dei fatti. La riunione iniziale del 17.10.2018 fu un'audizione, con semplice esposizione dei documenti ISPRA e di valutazioni delle AAVV, senza alcun confronto tecnico. L'incontro tecnico del 19.10.2018, organizzato alle ore 20:30 del giorno 17, in tutta fretta, non consentì la partecipazione degli ornitologi e ricercatori universitari che avevano svolto diversi studi di riferimento delle AAVV, e vide ancora una volta l'esposizione dei diversi punti di vista, senza registrare la disponibilità di ISPRA a modificare minimamente le proprie posizioni. La riunione del 26.10.2018 fu un'altra audizione che confermò la volontà dell'ex MITE di ascoltare solo il punto di vista dell'ISPRA. In detta riunione e in successive lettere, il rappresentante dell'ex MIPAAF (oggi MASAF), le Regioni e le AAVV chiesero di prolungare il confronto e da parte dell'ex MIPAAF, di poter valutare i contenuti dei documenti di modifica dei KC prima dell'invio. Ciò non avvenne e l'ex MITE inviò di propria iniziativa i dati di ISPRA alla Commissione. Va inoltre ricordato che l'ISPRA non presentò soltanto valutazioni sulle 5 specie che erano l'oggetto delle richieste di modifica dei KC da parte delle AAVV ma, a riunioni già concluse, chiese la modifica, quindi senza alcuna condivisione con Regioni, MIPAAF e portatori d'interesse, anche per le specie gallinella d'acqua e oca selvatica, che successivamente furono oggetto di un anticipo di 4 e 1 decade, rispettivamente. Secondo l'ISPRA tutto ciò sarebbe, invece, avvenuto "garantendo la massima trasparenza e condivisione". È fuor di dubbio che almeno la "condivisione" non possa essere forzata in alcun modo ma, anzi, debba essere oggettivamente documentabile con atti scritti, che nei casi di cui trattasi non esistono.

Inoltre, il resoconto effettuato da ISPRA relativamente alle discrepanze tecnico-scientifiche emerse tra i rappresentanti di Francia e Italia nell'interpretazione della Direttiva 147/2009/CE è errato. Le posizioni francesi non sono affatto basate sulla valutazione che gli spostamenti in periodo prenuziale interessino *"una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese"* ma, al contrario, tengono conto della distinzione fra movimenti invernali, non dovuti a migrazione (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, ecc.), e i movimenti di effettiva migrazione prenuziale. Comportamenti estranei che l'ISPRA erroneamente non ha valutato, anche a fronte delle critiche di parte francese. Si sottolinea che tale importante distinzione è citata esplicitamente anche dalla Commissione Europea nei testi di commento al documento *Key Concepts*. Allo stesso modo non corrisponde al vero che la Francia abbia applicato una soglia del 5% dei movimenti sopra la quale considera iniziata la migrazione. Al contrario, è l'ISPRA che ha attribuito acriticamente a migrazione prenuziale movimenti invernali (riconosciuti anche dalla Commissione) per ragioni alimentari o climatiche. Questa possibilità di confusione da parte italiana è esplicitamente descritta dalla Commissione nel documento KC, proprio a spiegazione delle discrepanze fra i dati italiani e i dati dei restanti Paesi mediterranei.

Merita una riflessione anche la sentenza della Corte Europea del Caso C-435/92, che ISPRA prende a riferimento sul piano metodologico, ma che cita in modo parziale allo scopo di sostenere la propria tesi per cui varrebbero anche i singoli casi. Questo benché la sentenza reciti testualmente che casi isolati di individui che iniziano la migrazione possono essere trascurati,

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

questo il testo: “(Directive) requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (***isolated specimens commencing migration***)”. Se dal punto di vista giuridico tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dalla Legge 157/92, dal punto di vista scientifico la procedura da seguire per tradurre in dati e regole affidabili, segnatamente nel caso dei KC, i movimenti degli animali presi a riferimento, debbono basarsi su dati attendibili, in numero statisticamente sufficiente ed elaborati con criteri corretti e accreditati dalla comunità scientifica.

Atlante europeo della migrazione – ISPRA sostiene che “dati italiani, peraltro, hanno trovato piena conferma dal modulo “*Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*” dell’Atlante Europeo della Migrazione. Sotto il profilo generale occorre considerare che l’Atlante è una pubblicazione di CMS (Convenzione Specie Migratrici convenzione di Bonn) e EURING, che non ha trovato alcuna validazione ufficiale a livello europeo. In ogni caso si tratta di un documento assai lacunoso, almeno per le motivazioni di seguito esposte.

Mancanza del dataset utilizzato, si tratta di una debolezza forte, poiché gli stessi Autori dichiarano di avere compiuto una selezione dei dati grezzi EURING, in base a diversi parametri.

Tale mancanza di trasparenza non consente una corretta e completa verifica critica dei risultati e delle conclusioni dell’Atlante stesso, anche considerato che gli Autori hanno applicato una selezione ai dati grezzi, i cui criteri non sono sufficientemente chiari. Per tale ragione l’Atlante non è, in primo luogo, un vero e proprio lavoro scientifico, nel senso che nessuna Rivista scientifica lo avrebbe potuto pubblicare in quel modo. D’altra parte, la selezione dei dati grezzi di *mark-recapture* (si sottolinea che si è in un tipico contesto di *Citizen Science* e non di ricerca scientifica) è un passaggio fondamentale per limitare i *bias* nell’interpretazione del fenomeno migratorio. Trarre delle conclusioni sulla migrazione degli uccelli dai dati grezzi può quindi essere fuorviante, perché i re-incontri e i conseguenti spostamenti degli uccelli sono il risultato di un processo di osservazione eterogeneo e soggetto a forti distorsioni campionarie, come acclarato a livello scientifico internazionale (Fandos e Tellerfa, 2018; Korner-Nievergelt et al., 2010; Naef-Daenzer et al., 2017; Thorup et al., 2014). Infatti, sebbene i dati EURING siano una fonte di dati straordinariamente ricca sui movimenti degli uccelli, la loro analisi è tuttavia un esercizio molto impegnativo per diverse ragioni (Fandos et al., 2022). Se l’analisi dei dati di *mark-recapture* non è corretta, si traduce in stime non comprovate che possono portare a risultati distorti o, nel peggiore dei casi, a conclusioni errate del fenomeno sottoposto ad esame. Di seguito si riportano alcuni esempi eloquenti di possibili fonti di *bias*, come segnalati nella letteratura scientifica specializzata:

- gli uccelli in fase di dispersione e quelli in migrazione non sono separati tra loro e lo sforzo di campionamento è molto eterogeneo (Korner-Nievergelt et al., 2010; Paradis et al., 1998). In primo luogo, lo sforzo di campionamento in Europa varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e nelle diverse specie (Fandos et al., 2022). Inoltre, sebbene la maggior parte degli individui nella maggior parte delle specie non disperda lontano, una piccola percentuale di individui può disperdersi su lunghe distanze (Paradis et al., 2002; Van Houtan et al., 2007), confondendo tali movimenti con i veri movimenti migratori. Gli uccelli in dispersione possono poi passare da una modalità di movimento all’altra in base a complessi compromessi tra stato interno, contesto ambientale, capacità di movimento e

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

capacità di navigazione (Nathan, 2008). Questo è importante da considerare, soprattutto quando i dati campionari sono scarsi e in tal caso ciò deve indurre a particolare cautela;

- i diversi tipi di recupero degli uccelli inanellati hanno diversi tassi di recupero e i recuperi degli uccelli vivi e di quelli morti possono essere influenzati da diversi pregiudizi legati allo sforzo di “ricerca/osservazione” da parte degli operatori/cittadini collaboranti e dalla conseguente probabilità di segnalazione del recupero (Paradis et al., 1998). Ad esempio, è probabile che la distribuzione spaziale degli uccelli ricatturati vivi differisca dai recuperi morti, poiché i primi dipendono essenzialmente dagli sforzi spaziali e temporali nelle attività di tipo ornitologico sul campo (maggior numero di recuperi in luoghi dotati di stazioni di inanellamento attive; Tellerfa et al., 2014). Mentre, i secondi, sono per lo più riportati dal grande pubblico e quindi sono distribuiti in modo più uniforme. Allo stesso tempo, la causa della morte può essere un'importante fonte di pregiudizi poiché gli uccelli uccisi intenzionalmente sono legati a modelli di caccia spaziali e temporali assai differenziati in tutta Europa (Potvin et al., 2017), e specialmente rispetto alle diverse specie selvatiche (es. caccia da appostamento, caccia vagante, caccia con o senza richiami, caccia senza cane o col cane e con diverse razze di cani, ecc.). Pertanto, è sempre raccomandata un'analisi esplorativa dei dati, almeno in base ai diversi tipi di recupero degli anelli, allo scopo di confrontare la bontà delle stime del fenomeno migratorio o, invece, di dispersione e, inoltre, se sia possibile analizzare assieme i dati dei diversi tipi di recupero degli anelli, anche tra uccelli cacciati e uccisi intenzionalmente dall'uomo, oppure trovati morti per caso (Fandos et al., 2022);
- una grande variazione nel tempo e nello spazio dello sforzo di cattura/inanellamento e di recupero può influenzare le distribuzioni spaziali e temporali dei risultati delle analisi (Fandos et al., 2022);
- le distanze di dispersione post-natale sono generalmente maggiori di quelle di dispersione in fase riproduttiva (Greenwood e Harvey, 1982; Paradis et al., 1998) e interferiscono con il fenomeno migratorio in modi imprevedibili;
- la dispersione femminile è maggiore di quella maschile (Li e Kokko, 2019);
- i modelli di migrazione a breve o a lunga distanza sono associati a diverse pressioni selettive, ad esempio l'efficienza del volo a lunga distanza dipende in modo critico dalla morfologia delle ali, spesso diversa nei giovani rispetto agli adulti (Claramunt, 2021; Sheard et al., 2020). L'analisi dei movimenti delle specie “vere migratrici” o “migratrici parziali” è particolarmente impegnativa a causa della variazione della fenologia della migrazione tra individui e popolazioni in tutta Europa (Lehikoinen et al., 2019);
- i movimenti migratori possono portare a una sovrastima delle distanze, per cui Fandos e coll. (2022) hanno ritenuto necessario escludere gli individui catturati o recuperati durante la migrazione nella tarda o all'inizio della stagione riproduttiva, i cui movimenti potevano essere potenzialmente confusi con movimenti di dispersione. Essi hanno quindi utilizzato il quantile del 95% delle distanze osservate nel periodo di riproduzione principale, come distanza limite conservativa per distinguere tra eventi di dispersione e veri movimenti migratori;
- la dimensione del campione può influenzare la stima della migrazione/dispersione, per cui Fandos e coll. (2022) nel loro studio con gli stessi dati EURING hanno eseguito un'analisi

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

preliminare esplorativa, con diversi sottoinsiemi di recupero degli anelli, giungendo alla conclusione che occorre un minimo di 20 individui, per analisi, per garantire solide stime, analisi che l'Atlante non ha comunque effettuato, avendo quindi inevitabilmente amalgamato dati di dispersione con dati di migrazione.

Per quanto sopra sinteticamente esposto è del tutto evidente come sia indispensabile, per evitare errori di valutazione, sviluppare un'analisi metodologica dei dati di inanellamento che affronti, in primo luogo, questi potenziali pregiudizi. Pertanto, non è dato sapere come la dichiarata selezione dei dati sia stata effettuata ai fini dell'Atlante europeo della migrazione.

Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento, tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento.

Una delle principali sfide nell'analisi del database EURING è che schemi nazionali di inanellamento diversi hanno procedure diverse nel segnalare gli uccelli inanellati e recuperati (Du Feu et al., 2016). Per esempio, alcuni schemi hanno una distanza minima del recupero di un uccello considerato segnalabile all'EURING. Ciò significa che i recuperi degli anelli al di sotto di una distanza specifica (differente) dalla posizione di inanellamento non sono sempre segnalate e questa soglia varia da uno schema all'altro (Fandos et al., 2022). Le analisi preliminari condotte da Fandos e coll. (2022) hanno mostrato che la Francia aveva una soglia particolarmente elevata per quanto riguarda la segnalazione dei recuperi, ma anche le soglie degli altri Paesi erano variabili. D'altra parte, in passato era norma EURING che i recuperi di uccelli inanellati fossero segnalati solo se superavano i 100 km di distanza tra il luogo di inanellamento e quello di recupero (nell'Atlante: *in the past, recoveries of ringed birds were often only reported if they exceeded 100 km distance between place of ringing and recovery*). Come a dire che spostamenti inferiori a 100 km non erano presi in considerazione a prescindere dall'origine o dal motivo dello spostamento. Gli Autori della sezione dell'Atlante che tratta la migrazione delle specie cacciabili hanno quindi assunto opportunisticamente questa distanza *cutoff* per definire se un uccello era in fase di migrazione o meno. Non hanno, invece, effettuato nessuna analisi specifica preliminare per distinguere i movimenti migratori da quelli in fase di dispersione, quelli tra diversi siti di svernamento, quelli di erratismo alimentare e quelli, comunque, non-migratori (Fandos et al., 2022; Teitelbaum et al., 2023).

Da notare, sotto il profilo metodologico, la distorsione che deriva dall'aver omesso gli spostamenti più brevi di 100 km. L'esclusione degli spostamenti "brevi" influenza evidentemente la forma della distribuzione dei dati e condiziona qualsiasi analisi statistica. Gli Autori scrivono, infatti, di aver considerato la "*Median distance of birds that moved at least 100 km northbound in each 10-days period*". Troncando a sinistra la distribuzione dei dati è evidente che la media e la mediana che ne risultano sono viziate da un *bias*.

Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la data effettiva di decesso o ritrovamento. Anche differenze di pochi giorni possono essere significative dal punto di vista dell'analisi e delle conclusioni conseguenti.

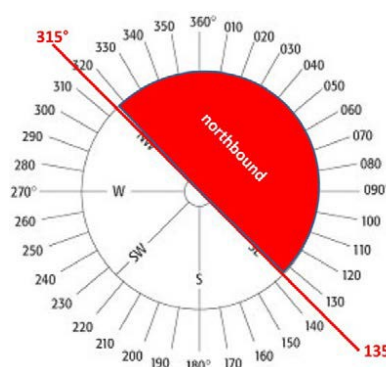
Gli Autori dell'Atlante scrivono "*The median was, however, calculated only for decades with at least 3 recoveries*": tre recuperi per decade sono un campione statisticamente inattendibile. Bisogna,

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

infatti, considerare che lo sforzo di campionamento varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e delle specie (Du Feu et al., 2016). Fandos e coll. (2022), analizzando gli stessi dati EURING, ritengono necessario un minimo di 20 record, per analisi, per garantire solide stime. È quindi d'obbligo che sotto il profilo scientifico qualsiasi fenomeno naturale descrivibile quantitativamente sia sottoposto ad un'appropriata analisi statistica, che ne garantisca l'affidabilità dei risultati, procedura evidentemente non seguita dagli Autori dell'Atlante europeo della migrazione.

L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021, classificano come movimenti migratori anche delle ricatture "southbound".

Nel caso dei KC 2021 l'ISPRA afferma che anche se ci sono spostamenti "southbound" (verso Sud) ciò non significa che non possa essere iniziata la migrazione prenuziale da parte di altre popolazioni. Infatti, ISPRA ha incluso nella propria analisi uno studio sull'alzavola (Giunchi et al., 2018) con una ricattura in spostamento "southbound", classificandola in migrazione prenuziale. Inoltre, su questa stessa specie, il lavoro di Guillemain et al., 2006 dimostra l'esistenza di movimenti di contingenti dalla Camargue verso l'Italia settentrionale (quindi con un movimento longitudinale) in gennaio (GEN2). L'ISPRA, a differenza dell'omologo OFB, non ha ritenuto solida l'interpretazione data dagli Autori francesi del lavoro riguardo al fatto che i movimenti in gennaio verso l'Italia possano essere movimenti non-migratori, all'interno di una più ampia area di svernamento. Per quanto riguarda l'Atlante, sono state considerate delle ricatture "northbound", senza preoccuparsi se contestualmente ve ne erano anche di "southbound". Inoltre, nell'Atlante si assume arbitrariamente (ed erroneamente – figura sottostante) ogni movimento definito "northbound" per ogni individuo che si muova in una direzione compresa tra 315-135° (*"This approach is based on the assumption that in Europe, return migration movements are mostly directed north, northeast or northwest. Therefore, we assigned each bird moving in a direction between 315-135° northbound"*).



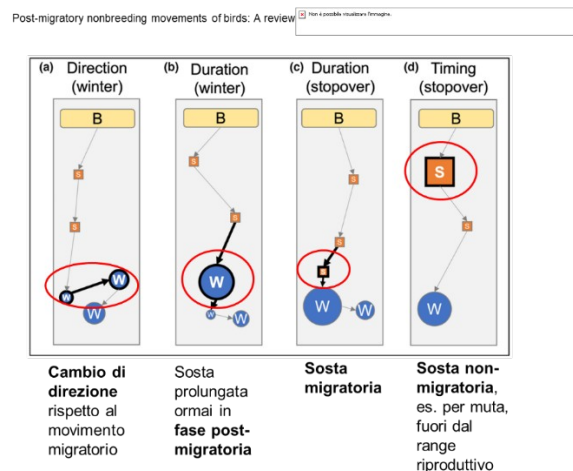
Rappresentazione della definizione di "northbound", figura n. 2 dell'Atlante.

In tal modo però l'Atlante ha incluso anche movimenti "southbound" compresi tra 90° e 135°! Movimenti che non possono quindi essere considerati di migrazione pre-nuziale, bensì dei movimenti non-migratori (Teitelbaum et al., 2023).

L'argomento dei movimenti non-migratori che si verificano in fase di svernamento e che possono essere confusi con movimenti migratori pre-nuziali, è oggetto anche di lavori specialistici pubblicati su Riviste scientifiche internazionali. Anche prima dell'uso sempre più diffuso dei dispositivi di

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

tracciamento georiferito, alcuni studi su uccelli canori migratori nell'Africa sub-sahariana e su uccelli acquatici in Europa avevano già identificato l'esistenza di questi movimenti non riproduttivi post-migratori (Gätke, 1879; Moreau, 1972). In anni recenti però la comprensione dei complessi movimenti degli uccelli, un tempo affidata essenzialmente all'inanellamento, è notevolmente migliorata grazie alla disponibilità di nuovi strumenti e tecnologie, in particolare con l'avvento della biotelemetria d'avanguardia, i geolocalizzatori, la telemetria satellitare, la telemetria GPS, la radio telemetria (Kays et al., 2020; Kranstauber et al., 2011; Teitelbaum et al., 2023). Oggi è ben noto che alcune specie di uccelli migratori utilizzano due o più siti distinti, dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai terreni di riproduzione, comunemente per lo svernamento. Questo comportamento viene definito "movimento intra-invernale", "itineranza invernale", "nomadismo stagionale", "migrazione intratropicale" o "movimento invernale secondario" (Moore, 1976; Stutchbury et al., 2016; Teitelbaum & Mueller, 2019; Teitelbaum et al., 2023). I movimenti post-migratori (esemplificati in figura 2 - da Teitelbaum et al., 2023) sono, infatti, dei movimenti su larga scala che si verificano dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai territori di riproduzione e collegano siti non riproduttivi spazialmente separati.



Ecology and Evolution, Volume: 13, Issue: 3, First published: 15 March 2023, DOI: (10.1002/ecs3.5893)

Esemplificazione di movimenti post-migratori (da Teitelbaum et al., 2023). In ogni pannello, i siti di riproduzione sono mostrati come poligoni gialli, i siti di sosta/sosta come quadrati arancioni e i siti post-migratori (cioè invernali) come cerchi blu. La dimensione del poligono rappresenta la durata del soggiorno in un determinato sito. Le distinzioni di interesse sono mostrate con linee in grassetto e caratteri in grassetto. (a) i movimenti non riproduttivi post-migratori (svernamento) possono essere principalmente longitudinali, mentre i movimenti migratori sono principalmente latitudinali. (b) i movimenti post-migratori non riproduttivi possono essere latitudinali se il primo sito invernale è usato per una durata relativamente lunga, ma (c) sono considerati siti di sosta (stopover) se usati per l'ordine di giorni, invece che di settimane o mesi. (d) i siti invernali devono essere utilizzati dopo la migrazione e durante la stagione invernale e al di fuori dell'estensione spaziale dell'areale riproduttivo di un individuo. In questo esempio, il primo sito di sosta soddisferebbe altrimenti i criteri per un sito invernale, ma è troppo vicino al sito di riproduzione. Tutti i pannelli mostrano un migratore boreale, ma gli stessi principi si applicano ai migratori

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

australi.

Teitelbaum e coll. (2023) hanno classificato un sito post-migratorio (cioè di svernamento) anche in base ai tempi di sosta dei migratori. Quando la sosta è da settimane a mesi il sito è considerato per fini di svernamento e comunque per attività non-migratorie, mentre quando il sito è utilizzato per un periodo da giorni a settimane esso è classificato di sosta in migrazione o *stopover* (figura sopra, esempi rispettivamente *b-c*).

Si tratta quindi di conoscenze consolidate grazie alle nuove tecnologie e a strumenti di analisi statistica moderna dei dati migratori, che dovrebbero indurre anche ad un riesame delle strategie migratorie di varie specie di uccelli e che ora contribuiscono a chiarire dubbi metodologici già sollevati sia dalla Commissione Europea, sia dall'ISPRA nella fase di discussione dei KC 2021.

In sintesi, questo genere di movimenti non-migratori possono essere collegati a:
cambiamenti climatici o meteorologici durante la stagione non riproduttiva (Sauter et al., 2010);
monitoraggio delle risorse (Knight et al., 2019);
fattori demografici intraspecifici come l'età o il sesso (Fudickar et al., 2013; Teitelbaum & Mueller, 2019); e/o interazioni di specie come competizione e predazione (Smith et al., 2011).
Il clima e la disponibilità di risorse sono i fattori responsabili più frequentemente citati dalla letteratura per i *taxa* studiati (Mueller & Fagan, 2008; Neumann et al., 2015). Il clima avverso può essere all'origine anche di movimenti retrogradi rispetto a spostamenti in direzione Nord/Est. Ad esempio Schally e coll. (2022), in uno studio di telemetria satellitare, segnalano un movimento di 344,2 km in direzione Nord/Est di una beccaccia, nel bacino dei Carpazi avvenuto tra il 21 e il 22 marzo, a cui ha fatto seguito il ritorno nel sito di marcaggio nei giorni seguenti, dove è rimasta per altri 13 giorni.

Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati, al fine di aumentare il campione.

Gli Autori della sezione sulla migrazione delle specie cacciabili dell'Atlante ammettono di avere utilizzato anche le riprese "indirette" o inter-annuali, cioè quelle riprese di uccelli inanellati avvenute più di un anno dopo l'inanellamento, allo scopo di colmare l'insufficienza numerica dei dati, segnatamente nel Sud Europa. Così facendo essi hanno attribuito alla ripresa di un individuo "a Nord" del punto di inanellamento (ma uno o più anni dopo) uno spostamento migratorio rispetto al punto di inanellamento assunto in area di svernamento. Tuttavia, come ammesso anche dagli stessi ricercatori ISPRA (Spina e Volponi, 2008), gli uccelli migratori possono modificare gli areali di svernamento. Quindi, la ricattura di un soggetto inanellato avvenuta più a Nord della località d'inanellamento, ma in anni successivi, può riflettere semplicemente la scelta di una zona di svernamento più settentrionale, per varie motivazioni e non un movimento migratorio prenuziale. Possono essere chiamate in causa, ad esempio, delle ragioni climatiche ben differenti da un anno all'altro, fenomeno peraltro coerente anche con il riscaldamento globale, ma soprattutto è ben noto che gli uccelli adulti possono essere più tardivi e resistenti a condizioni climatiche sfavorevoli rispetto ai giovani e scegliere quindi territori in parte differenti (es. Berthold et al. 1992; Berthold 1996; Schummer et al. 2010; Dalby 2013; Notaro et al. 2016). Inoltre, secondo Guillemain et al., 2021, i segnali ambientali e ormonali che regolano la migrazione (ad esempio nelle anatre) differiscono tra stagioni diverse e, da un anno all'altro, contribuiscono a variare la fenologia regionale della migrazione. Di conseguenza, differenze di 100 km tra siti di svernamento dello

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

stesso individuo (criterio assunto acriticamente uguale per tutte le specie considerate dall'Atlante), da un anno all'altro, sono del tutto plausibili e non possono assolutamente asseverare che corrispondano a movimenti di migrazione prenuziale.

Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto-31 marzo).

Altra forzatura dei dati ammessa dagli Autori dell'Atlante, sempre per ovviare la carenza dei dati, consiste nell'aver incluso persino tutte le riprese (intra- e inter-annuali) di uccelli inanellati, in un'area designata, tra il 1° agosto e il 31 marzo (*"we extended further and included all recoveries (intra- as well as inter-year) in decades 1-15 of birds ringed in a designated area (see below) between 1 August and 31 March"*). In questo modo però sono stati inclusi sicuramente anche movimenti non-migratori, poiché dal 1° agosto ad almeno il 31 dicembre non c'è migrazione prenuziale.

Nel complesso, quindi, è del tutto evidente quanto siano inaffidabili i riferimenti fatti dall'ISPRA all'Atlante europeo delle migrazioni per tentare di suffragare il proprio orientamento molto spesso restrittivo nei confronti della caccia. Illogica risulta anche l'asserzione di ISPRA, secondo la quale i dati KC italiani hanno trovato piena conferma nel modulo innovativo definito da Ambrosini *et al.* (2023), dal momento che l'Atlante europeo delle migrazioni è stato pubblicato nel 2022, cioè un anno prima dell'uscita dell'articolo citato. Il modulo proposto da questi ultimi Autori, derivato da un precedente modulo applicato alla migrazione della rondine, molto diverso poiché in inverno le rondini sono del tutto assenti nel territorio italiano, non risulta affatto idoneo a generare autonomamente una data d'inizio della migrazione prenuziale e, inoltre, risulta viziato da una serie di vizi metodologici, *bias* e assunti arbitrari e non provati, che nel complesso minano la fondatezza delle conclusioni generate dal modulo stesso.

Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria .

Nell'Allegato tecnico ISPRA espone varie considerazioni in merito al documento KC, alle possibilità di aggiornamento di questo, nonché su alcuni paragrafi della Guida alla Disciplina della Caccia UE. Di seguito si espongono le relative osservazioni della Regione Piemonte:

- **Istruttoria del processo di revisione del documento KC 2021.** Si veda il punto precedente, l'istruttoria non ha rispettato le raccomandazioni della Commissione europea nei termini di condivisione e scala di priorità nei riferimenti scientifici utilizzati.
- **Definizione dei periodi sensibili e pareri sui calendari venatori.** La Regione Piemonte auspica una revisione del documento KC, sapendo bene che la decisione spetta al MASE e non all'ISPRA. Ciò non toglie che l'Ente regionale sia, per legge, deputato alla gestione della fauna e possa, quale Ente elettivo, utilizzare le fonti scientifiche che più ritiene valide e aggiornate.
- **Valutazioni ISPRA sulla telemetria satellitare.** ISPRA sostiene che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell'impatto del trasmettitore sulle condizioni fisiche degli uccelli. La Regione Piemonte ritiene Tali valutazioni non condivisibili, considerando la mole di studi scientifici pubblicati e il fatto paradossale che ISPRA stesso da anni utilizza questa metodica per lo studio delle migrazioni sulla

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

beccaccia, sulla pavoncella, sul germano reale, sul codone e sul tordo bottaccio. In particolare si segnala:

- L'articolo citato da ISPRA di Bodey *et al.*, 2018, non tratta in alcun modo dell'influenza del trasmettitore sull'inizio della migrazione. Sono stati verificati piccoli effetti sulla sopravvivenza, la riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le condizioni fisiche e di salute dell'animale. Quindi l'articolo non è affatto informativo per considerare che i trasmettitori peggiorino le condizioni fisiche degli uccelli migratori marcati.
 - Al contrario, due studi hanno dimostrato assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp *et al.*, 2015, Lameris *et al.*, 2018).
 - Tale tecnologia è oggi alla base dello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun'altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben 5.915 studi in corso, 1.025 *taxa* studiati, 2,4 miliardi di localizzazioni e 3.000 proprietari di dati (<https://www.movebank.org/cms/movebank-main>).
 - In merito alla determinazione dell'inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della beccaccia si è arrivati a 72 soggetti tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri Paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.
 - La posizione ISPRA di critica all'utilizzo di trasmettitori satellitari va inoltre contro gli stessi pareri rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, in cui autorizza le ricerche, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale.
 - Diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell'ambito degli studi compiuti con le Università di Milano, Pisa, Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso per più annualità e cicli di migrazione, dimostrando di essere in condizioni di salute ottimali (Tedeschi *et al.*, 2019, Arizaga *et al.*, 2014, Rubolini 2021, 2022, Rubolini & McKinlay, 2023). È una legge di Natura, che ISPRA omette, che gli animali selvatici in cattivo stato di salute non sopravvivano, essendo tutti gli uccelli soggetti a selezione naturale per predazione da parte di numerosi uccelli rapaci e mammiferi.
- **Definizione dei periodi sensibili per porzioni di territorio riferite ai territori regionali -**
L'argomentazione di ISPRA non è convincente. I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono in modo chiaro che le Regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale. La Regione Piemonte utilizza anche dati riguardanti le regioni amministrative confinanti, come la Lombardia (studio sulla cesena e sull'alzavola) e la Liguria (dati su beccaccia). Appare evidente, infatti, anche dai risultati dell'Atlante delle migrazioni, che in varie porzioni di territorio italiano il dato KC nazionale

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

sia errato, mentre i risultati degli studi più recenti compiuti in Italia confermano che i dati italiani dovrebbero essere equiparati a quelli degli Stati UE vicini.

Bibliografia

- Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257
- Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156:515-23. doi: 10.1007/s10336-014-1152-7
- Berthold, P. 1996. *Control of Bird Migration*. Chapman and Hall, London, UK.
- Berthold, P., A. J. Helbig, G. Mohr, and U. Querner. 1992. Rapid microevolution of migratory behavior in a wild bird species. *Nature* 360:668–669.
- Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Dalby, L. 2013. *Waterfowl, duck distributions and a changing climate*. – PhD thesis, Aarhus Univ.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso, 2003: "Fertility and breeding season of the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* in Sicily". 25th International Congress of International Union of Game Biologists. Limassol (Cipro), 3-7 settembre 2001.
- Du Feu CR, Clark JA, Schaub M, Fiedler W, Baillie SR. The EURING databank – a critical tool for continental scale studies of marked birds. *Ringing Migr.* 2016;31(1):1–18.
- Fandos G. M., M. Talluto, W. Fiedler, R. A. Robinson, K. Thorup, D. Zurell, 2022 - Standardised empirical dispersal kernels emphasise the pervasiveness of long-distance dispersal in European birds. *Journal of Animal Ecology*. Vol. 92 (1) <https://doi.org/10.1111/1365-2656.13838>
- Fandos G., e J. L. Tellerfa, 2018. Range compression of migratory passerines in wintering grounds of the Western Mediterranean: Conservation prospects. *Bird Conservation International*, 28(3), 462-474. <https://doi.org/10.1017/S0959270917000120>;
- Fasano S.G., Tamietti A., Ferro G.†, Bandini M., Tibaldi B., & Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani, 2018. L'attività di inanellamento a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta: anni 1974-2016. Parte II. Passeriformi e Ricatture. *Tichodroma*. Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" – Onlus Numero 9 - Settembre 2018.
- Franzetti B. e S. Toso (a cura di), 2008: Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Memoria tecnico-scientifica per la Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato e del MATTM (7.11.2008).
- Fudickar AM, T. Greives, M. Abolins-Abols, J.W. Atwell, S.L. Meddle, G. Friis, C.A. Stricker e E.D. Ketterson, 2017 - Mechanisms Associated with an Advance in the Timing of Seasonal Reproduction in an Urban Songbird. *Front. Ecol. Evol.* 5:85. doi: 10.3389/fevo.2017.00085
- Gätke, H. (1879). *On the birds of Heligoland*. Proceedings of the United States National Museum;
- Greenwaad, P. J., & Harvey, P. H. (1982). The natal and breeding dispersal of birds. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13(1), 1–21. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.13.110182.000245>.
- Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M., Cerritelli G., Vanni L. .2018.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. *IBIS Ibis* (2018) doi: 10.1111/ibi.12602.

- Guillemain M, Sadoul N, Simon G., 2005. European flyway permeability and abmigration in Teal *Anas crecca*, an anlysis based on ringing recoveries. *Ibis* 147:688-696.
- Guillemain, M., Devineau, O., Brochet, A. L., Fuster, J., Fritz, H., Green, A. J., & Gauthier-Clerc, M., 2010. What is the spatial unit for a wintering teal *Anas crecca*? Weekly day roost fidelity inferred from nasal saddles in the Camargue, southern France. *Wildlife Biology*, 16, 215–220.
- Guillemain M., D. Vallecillo, E. Grzegorzczak, J.-B. Mouronval, M. Gauthier-Clerc, A. Tamisier and J. Champagnon, 2021. Consequences of shortened hunting seasons by the Birds Directive on late winter teal *Anas crecca* abundance in France. *openWildlife Biology* 2021: wlb.00845 - doi: 10.2981/wlb.00845
- Hupp, J.W., Kharitonov, S., Yamaguchi, N.M., Ozaki, K., Flint, P.L., Pearce, J.M., Tokita, K., Shimada, T. & Higuchi, H. 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affect migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977–989.
- Lameris, T.K., Müskens, G.J.D.M., Kölzsch, A., Dokter, A.M., Van der Jeugd, H.P. & Nolet, B.A. 2018: Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>
- Le Rest, K., Hoodless, A.N., Heward, C., Cazenave, J.-L. & Ferrand, Y. 2019: Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — *Ibis* 161(3): 559–572. <https://doi.org/10.1111/ibi.12657>
- Lehtikainen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Roer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, A., Stervander, M., Tirri, 1.-S., & Tjornlov, R. S. (2019). Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration. *Ecologica/ Indicators*, 101, 985- 991.
- Li, X.-Y., & Kokko, H. (2019). Sex-biased dispersal: A review of the theory. *Biologica/ Reviews*, 94(2), 721- 736. <https://doi.org/10.1111/brv.12475>
- McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>
- McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- Moreau, R. E. (1972). *The Palaearctic-African bird migration systems*. AcademicPress.
- Mueller, T., & Fagan, W. (2008). Search and navigation in dynamic environments—from individual behaviors to population distributions. *Oikos*, 117, 654– 664
- Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018 Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.
- Naef-Daenzer, B., Korner-Nievergelt, F., Fiedler, W., & Gruebler, M. U. (2017). Bias in ring-recovery studies: Causes of mortality of little owls *Athene noctua* and implications far population assessment. *Journal of Avian Biology*, 48(2), 266- 274. <https://doi.org/10.1111/jav.00947>
- Nathan, R., Getz, W. M., Revilla, E., Holyoak, M., Kadmon, R., Saltz, D., & Smouse, P. E.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

- (2008). A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 19052– 19059.
- Neumann, W., Martinuzzi, S., Estes, A. B., Pidgeon, A. M., Dettki, H., Ericsson, G., & Radeloff, V. C. (2015). Opportunities for the application of advanced remotely-sensed data in ecological studies of terrestrial animal movement. *Movement Ecology*, 3, 8.
 - Notaro, M. et al. 2016. Projected influences of changes in weather severity on autumn–winter distributions of dabbling ducks in the Mississippi and Atlantic flyways during the twenty-first century. – *PLoS One* 11: e0167506.
 - Paradis, E., Baillie, S. R., & Sutherland, W. J. (2002). Modeling large-scale dispersal distances. *Ecological Modelling*, 151(2), 279– 292. [https://doi.org/10.1016/S0304-3800\(01\)00487-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00487-2)
 - Paradis, E., Baillie, S. R., Sutherland, W. J., & Gregory, R. D. (1998). Patterns of natal and breeding dispersal in birds. *Journal of Animal Ecology*, 67(4), 518–536. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x>
 - Potvin, D. A., Pavn-Jordan, D., & Lehikoinen, A. (2017). To filter or not to filter: Assessing the exclusion of hunting and persecution data in ringing recovery studies. *Ornis Fennica*, 94, 17.
 - Rakhimberdiev E., Verkuil Y.L., Saveliev A. A., Vaisanen R., JKaragicheva J., Soloviev M., Tomkovich P.V., and Piersma T., 2011. A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. *Diversity and Distributions*, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144–151.
 - Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2013-2018. EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>
 - Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2022. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VI annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
 - Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2023. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
 - Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
 - Sauter, A., Korner-Nievergelt, F., & Jenni, L. (2010). Evidence of climate change effects on within-winter movements of European mallards *Anas platyrhynchos*. *Ibis*, 152, 600– 609.
 - Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015 Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia Scebba & La Gioia 2015, *Uccelli d'Italia XL* 2015, 5-15).
 - Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.
 - Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017 Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on prenuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx.
 - Schummer, M. L. et al., 2010. Weather-related indices of autumn–winter dabbling duck abundance in middle North America. – *J. Wildl. Manage.* 74: 94–101.
 - Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
 - Sheard, C., Neate-Clegg, M. H. C., Alioravainen, N., Jones, S. E. I., Vincent, C., MacGregor, H. E. A., Bregman, T. P., Claramunt, S., & Tobias, J. A. (2020). Ecological drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. *Nature Communications*, 11(1), 2463. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16313-6>
 - Spina F, Volponi S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Minis-

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

tero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.

- Sorrenti M. e V. Trocchi, 2023 - First Italy-wide assessment of the hunting impact on migratory European bird's populations. XXI Convegno Italiano di Ornitologia (in stampa).
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibáñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>
- Teitelbaum C. S., C. N. Bachner e R. J. Hall, 2023 - Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. *Ecology and Evolution*. Vol. 13(3). <https://doi.org/10.1002/ece3.9893>
- Teitelbaum, C. S., & Mueller, T. (2019). Beyond migration: Causes and consequences of nomadic animal movements. *Trends in Ecology & Evolution*, 34, 569– 581.
- Teitelbaum, C. S., Hepinstall-Cymerman, J., Kidd-Weaver, A., Hernandez, S. M., Altizer, S., & Hall, R. J. (2020). Urban specialization reduces habitat connectivity by a highly mobile wading bird. *Movement Ecology*, 8, 1– 13.
- Tellerfa, J. L., Fernandez-López, J., & Fandos, G. (2014). Utilizzo di registrazioni ad anello e indagini sul campo per prevedere la distribuzione invernale di un passeriforme migratore. *Studio sugli uccelli*, 61 (4), 527-536. <https://doi.org/10.1080/00063657.2014.953033>
- Thorup K, Korner-Nievergelt F, Cohen EB, Baillie SR. 2014. Large-scale spatial analysis of ringing and re-encounter data to infer movement patterns: A review including methodological perspectives. *Methods in Ecology and Evolution*, 5 (12), 1337-1350. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12258>
- Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpsso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>
- Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S., 2016 (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Starna (*Perdix perdix*). Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma.
- Tuti, M.; Rodrigues, T.M.; Bongio, P.; Murphy, K.J.; Pennacchini, P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species. *Diversity* 2023, 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>
- Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Jr., & Lovejoy, T. E. (2007). Dispersione di uccelli amazzonici in foreste continue e frammentate. *Lettere di ecologia*, 10(3), 219-229. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01004.x> [10.1080/03078698.2001.9674257](https://doi.org/10.1080/03078698.2001.9674257).
- Freschi P., C. Cosentino, E. Mallia e V. Trocchi, 2024. Fertility of the European Brown Hare Across Plain, Hill and Mountain Environments in the Italian Peninsula. *Animals*, 14(24), 3690; DOI: 10.3390/ani14243690.
- Hagen R., C. Strauss, J. Arnold, C. Fiderer, J. Signer, K. Lachenmaier, J. Arnold, 2025. The effect of agricultural land use, climate and red fox on the relative reproductive potential of European brown hare (*Lepus europaeus*) in Southern Germany. *Next Research* (2025, preprint). doi: <https://doi.org/10.1016/j.nexres.2025.100455>
- Karp D., B. Gehr, 2020. Bad hare day: very low survival rate in brown hare leverets. *Wildlife Biology* 2020: wlb.00645. DOI: 10.2981/wlb.00645.
- Kharitonov P., Kharitonova I.A., Litvin K.E. 2024. Bird Ringing Centre of Russia, A.N. Severtsov Institute Of Ecology And Evolution Ras Moscow, Russia 2024. Migration Atlas of European Species of Palearctic Anatidae with The Population Outline (From The Data Of The Bird

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO STAGIONE 2025/2026
OSSERVAZIONI AI PARERI DEL CTFVN E ISPRA

Ringling Centre Of Russia). 2024.

- Giunchi D., 2024. Relazione sul Progetto di telemetria satellitare su alcune specie di uccelli acquatici. Convenzione tra l'Associazione Temporanea di Scopo costituita in data 14/05/2023 tra le associazioni venatorie ANLC, FIDC, ANUU, ARCI CACCIA, EPS, ACI e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa (protocollo n. 1304 del 11.03.2024). Regione Veneto & e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa.
- McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>
- McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Comportamento spaziale della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2024. Università degli Studi di Milano.
- McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano.
- McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- Sage R. B., M. I. A. Woodburn, J. R. Coomes, 2025. Seasonal densities of released Common Pheasants *Phasianus colchicus* and Red-legged Partridges *Alectoris rufa* on land used for shooting and on nearby non-release land in southern England, *Bird Study*, DOI: [10.1080/00063657.2025.2494771](https://doi.org/10.1080/00063657.2025.2494771)
- Voigt U., U. Siebert, 2020. Survival rates on pre-weaning European hares (*Lepus europaeus*) in an intensively used agricultural area. *Eur J Wildl Res.* DOI: [10.1007/s10344-020-01403-z](https://doi.org/10.1007/s10344-020-01403-z)

“ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI”

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di “porto di fucile per uso caccia” (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2026, per il successivo inserimento dei capi prelevati nell'apposita piattaforma informatica (Nembo – Gestione Faunistica). Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2. 2 delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura – Piazza Piemonte, 1 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018, possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 5/2018.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carnier per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2026 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

3.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

3.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di ATC e CA o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.

3.5. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

3.6. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

3.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

4) ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n.17-5754 del 06 maggio 2013 e ss.mm.ii. Allegato A) lettera B1 "prelievo in forma singola", purché non in contrasto con le disposizioni del presente calendario. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. sopracitata. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Gli ATC/CA e le A.F.V. /A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 55-7222 del 12/07/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca e acquicoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V., devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piani di prelievo selettivi per le specie: cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione; piani numerici per le specie: coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, starna, pernice rossa, fagiano, volpe;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo è stato completato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V., devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.